Supplemento ordinario n. 6 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4238**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Pietro fu Annibale, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la Riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Pietro fu Annibale, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2600, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata,

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Pietro fu Annibale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per la superficie di ettari 86.71.24, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 86.71.24.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Pietro fu Annibale in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8801)					
Giumenteria	57	1	—	Seminativo	3ª	10	20	21	2.550,53
Id.	57	2	—	Id.	2ª	10	55	45	3.799,62
Id.	57	8	—	Id.	2ª	36	46	80	13.128,48
Id.	57	7	—	Id.	2ª	29	48	78	10.615,62
					Totali	86	71	24	30.094,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà della Sezione Speciale Riforma Fondiaria (ex proprietà Visconti di Modrone);
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Spezzacatene:
Est con terreni della stessa proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4239

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Briscese Anselmo fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Briscese Anselmo fu Mauro per i terreni ricadenti nel Comune di Lavello (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Briscese Anselmo fu Mauro relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 75.26.12, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 18.88.47, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 56.37.65.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Briscese Anselmo fu Mauro in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 298)					
Finocchiaro	63	6	—	Seminativo	3ª	4	10	00	820,00
Id.	63	1	—	Id.	1ª	4	14	18	2.070,92
					Totali	8	24	18	2.890,92

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, Sud, Est, Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 298)					
Finocchiaro	63	9	—	Seminativo	2ª	1	55	00	589,00

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, Sud, Est, Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 298)					
Finocchiaro	63	9	—	Seminativo	2ª	9	09	29	3.455,29

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, Sud, Est, Ovest: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 774.084,60 (settecentosettanquattromilaottantaquattro e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 161.975,00 (centosessantunomilanovecentosettantacinque) per il 2° corpo e di L. 950.204,75 (novecentocinquantamiladucentoquattro e cent. 75) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	24	18	2.890,92
2° Corpo	1	55	00	589,00
3° Corpo	9	09	29	3.455,29
In complesso	18	88	47	6.935,21

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.886.264,35 (unmilioneottocentottantaseimiladuecentosessantaquattro e cent. 35) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Briscese Anselmo fu Mauro in comune di Lavello (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 298)					
Finocchiaro	63	1		Seminativo	1ª	5	50	00	2.750,00
Id.	63	6		Id.	3ª	0	90	00	180,00
Id.	63	3	—	Pascolo	3ª	2	90	86	203,60
Id.	63	7		Seminativo	3ª	3	27	77	655,54
Id.	63	13	—	Id.	2ª	22	04	11	8.375,62
Id.	63	9		Id.	2ª	21	74	91	8.264,66
					Totali	56	37	65	20.429,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e di altri;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Lavello-Canosa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4240**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cafiero Ida fu Nicola, in comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cafiero Ida fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia);
Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cafiero Ida fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.89.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dll'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cafiero Ida fu Nicola in comune di Stornara (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, numero 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 48)									
Contessa	13	16	—	Seminativo .	2ª	9	89	71	2.969,14

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada provinciale Ascoli Satriano-Contessa;
Est, Sud ed *Ovest*: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 801.667,80 (ottocentounomilaseicentosessantasette e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4241

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2582 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 26.58.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2531)					
Madonna Grande	40	18	—	Seminativo	2ª	1	04	90	209,80
Id.	40	20	a	Semin. parif. orto	3ª	7	33	00	2.638,80
Id.	40	20	b	Inc. erb. parif. a semin.	3ª	0	15	00	21,00
Id.	40	31	—	Semin. parif. oliv.	3ª	0	03	70	16,28
Id.	40	14	a	Id.	3ª	18	02	15	7.929,46
					Totali	26	58	75	10.815,34

I sopradescritti terreni confinano:
Nord con Vallone Madonna Grande e proprietà Macrellino Leo fu Vincenzo;
Est: con proprietà Florio Enrico di Gregorio e proprietà delle stesse Carriero;
Ovest: con la strada nazionale Adriatica n. 16;
Sud: con proprietà delle stesse sorelle Carriero.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.495.265,80 (tremilioniquattrocentonovantacinquemiladuecentosessantacinque e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e del'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4242**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2582 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 2.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carriero Anna e Maria Luisa fu Vincenzo, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2531)					
Madonna Grande	40	29	..	Seminato parif. a sem. oliv.	3ª	0	3	50	15,40
Id.	40	11	—	Id.	3ª	1	10	20	484,88
Id.	39	51	a	Id.	3ª	0	86	30	397.72
					Totali	2	00	00	898,00

I terreni sopradescritti confinano:
Est-Ovest e *Sud*: con proprietà della stessa ditta espropriandа:
Nord: col Vallone Madonna Grande;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 287.360,00 (ducentottantasettemilatrecentosessanta salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4243

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catalano Giovanni fu Francesco, in comune di Bovino (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Catalano Giovanni fu Francesco per i terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Catalano Giovanni fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.67.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Catalano Giovanni fu Francesco, in comune di Bovino (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3989)									
Copolone	3	10	—	Seminativo	2ª	10	67	50	4.270,00

Il terreno sopradescritto confina :

Nord : con Riccardo Ricciardi di Roberto ;

Est : con Lecca Ducagini Achille ;

Sud : con Decca Giovanni Concetta fu Giuseppe ;

Sud-Ovest : con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.110.200 (unmilionecentodiecimiladuecento) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4244

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cerulli Michelina fu Nicola, maritata Vitacca, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cerulli Michelina fu Nicola maritata Vitacca, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata ai norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cerulli Michelina fu Nicola maritata Vitacca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 7.17.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cerulli Michelina fu Nicola maritata Vitacca, in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 458)									
S. Nicola	37	1	—	Seminativo	3ª	7	17	81	1.650,96

Il sopradescritto terreno confina:
Nord – *Sud* e *Ovest*: con terreni della stessa proprietà;
Est: con Cerulli Giuseppina fu Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 487.033,20 (quattrocentottansettemilatrentatre e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4245**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciuffreda Raffaele fu Michele, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ciuffreda Raffaele fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ciuffreda Raffaele fu Michele relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Foggia (provincia di Foggia); per una superficie di ettari 14.85.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciuffreda Raffaele fu Michele, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2403)					
Masseria Rocca	179	4	m	Seminativo	2ª	0	65	50	137,55
Id.	179	4	g	Id.	2ª	14	20	39	6.107,67
				Totali		14	85	89	6.245,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturello Foggia-Tressanti;
Est: con Caracciolo Leopoldina;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.623.747,20 (unmilioneseicentoventitremilasettecentoquarantasette e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4246

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conti Antonietta fu Tommaso, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Antonietta fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di S. Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Antonietta fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di S. Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.13.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conti Antonietta fu Tommaso, in comune di S. Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9047)					
Palombi	131	5	d	Pascolo	2ª	16	13	97	2.905,14

Il sopradescritto terreno confina
Nord ed *Est*: con la stessa Conti Antonietta fu Tommaso;
Sud: col Torrente Rio Secco;
Ovest-Sud-Ovest: con Conti Emanuele fu Tommaso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 726.285,00 (settecentoventiseimiladuecentosettantacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4247

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1.31.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4889*)					
Mandre o Celone	147	14	—	Incolto prod.	unica	0	20	08	4,02
Id.	147	12	—	Seminativo	3ª	1	11	35	322,92
					Totali	1	31	43	326,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la strada comunale Biccari-Foggia;
Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: con il torrente Sorenso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 88,139,40 (ottantottomilacentotrentanove e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4248

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Francesco-Paolo e Gabriele fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Curato Francesco-Paolo fu Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1.39.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 27. — PALLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Curato Francesco-Paolo fu Roberto, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3064)					
Onoranza	96	26	g	Vigneto	1ª	1	39	42	1.115,40

Il terreno sopradescritto confina
Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Est. con Pedone Elena di Antonio,
Est: con Paganini Maria di Giuseppe;
Sud con la strada vicinale dell'Onoranza.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 435.006,00 (quattrocentotrentacinquemilasei) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4249

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cuttano Giuseppe fu Matteo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti

di Cuttano Giuseppe fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cuttano Giuseppe fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.29.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. [illegible], *foglio n.* 28 [illegible]

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cuttano Giuseppe fu Matteo, in comune di Foggia, (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 242)					
Torre Guiducci	54	4	a	Seminativo	2ª	3	00	00	1.290,00
Id.	54	4	b	Id.	2ª	3	56	00	1.530,80
Id.	54	5	—	Id.	1ª	3	73	83	2.149,55
					Totali	10	29	83	4.970,35

I sopradescritti terreni confinano

Nord-Est: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con la strada provinciale Foggia-Manfredonia.
Sud: con De Biase Gaetano fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.281,543,25 (unmilioneduecentoottantunomilacinquecentoquarantatre e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4250**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n.1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2563 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 16.21.13 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 10.80.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.40.38.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partite catastali nn.* 6893-7111)									
Piani Larino	42	11	—	Seminativo	1ª	10	80	75	4.755,29

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà della stessa ditta;

Est: con la strada nazionale 87;

Sud: con proprietà Ricci Adriana e la strada comunale Carriera S. Pardo;

Ovest: con proprietà Palma Luisa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.593.022,15 (unmilionecinquecentonovantatremilaventidue e cent. 15) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, in comune di Larino (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partite catastali nn.* 6893-7111)									
Piane Larino	42	5	—	Seminativo	1ª	4	08	23	1 796 18
Id.	42	11	—	Id.	1ª	1	32	15	581 47
				Totali		5	40	38	2.377 65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *Sud*: con proprietà dello stesso;

Est: con la strada nazionale n. 87.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4251

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Denotaristefano Laura fu Gianlorenzo, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 9.40.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo, in comune di Massafra (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondia in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 736)					
Colombato di sopra	26	63	—	Oliveto	4ª	9	40	23	3.290,79

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo;

Est: con la stessa proprietà De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo;

Ovest con la stessa proprietà De Notaristefano Laura fu Gianlorenzo;

Sud con proprietà Roberto Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.151.776,50 (unmilionecentocinquantunomilasettecentosettantasei e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4252

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Avigliano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 1887.85.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 31. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Avigliano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 754)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Iazzoletti	1	1	—	Pascolo	3ª	5	27	49	147,70
Cucchiaroni	1	2	—	Seminativo	5ª	1	37	81	49,61
Iazzoletti	1	3	—	Id.	2ª	30	57	91	5.657,13
Id.	1	4	—	Id.	3ª	1	62	02	162,02
Id.	1	5	—	Pascolo	3ª	3	18	94	89,30
Id.	1	6	—	Seminativo	3ª	7	50	72	750,72
S. Angelo	1	7	—	Id'	4ª	24	57	08	1.474,25
Varco Tauro	1	8	—	Id.	3ª	44	10	24	4.410,24
Cucchiaroni	1	9	—	Id.	4ª	3	94	95	236,97
Cerasale	2	1	—	Pascolo	3ª	7	25	87	203,24
Fontana Spaccatornesi	2	2	—	Seminativo	3ª	12	06	94	1.206,94
Id.	2	3	—	Pascolo	3ª	1	55	54	43,55
Cerasale	2	4	—	Seminativo	4ª	36	55	15	2.193,09
Piano Mandra	2	5	—	Id.	2ª	20	40	75	3.775,39
Grottone	2	6	—	Id.	3ª	12	14	47	1.214,47
Id.	2	7	—	Fabbr. rur.	—	0	25	30	—
Id.	2	8	—	Pascolo	3ª	1	76	67	49,47
Casone Cerasale	2	9	—	Seminativo	2ª	63	05	62	11.665,40
Piano Croce	2	10	—	Id.	3ª	104	97	24	10.497,24
Ponte Giulio	2	11	—	Pascolo	3ª	6	50	80	182,22
Id.	2	12	—	Seminativo	3ª	4	61	90	461,90
Ponte Cerasale	2	13	—	Pascolo	3ª	6	09	00	170,52
Id.	2	14	—	Seminativo	2ª	5	23	65	968,75
Id.	2	15	—	Pascolo	3ª	0	25	16	7,05
Id.	2	16	—	Seminativo	4ª	5	23	13	313,88
Id.	2	17	—	Pascolo	4ª	0	86	56	17,31
Casone Cerasale	2	18	—	Seminativo	3ª	11	04	17	1 104,17
Id.	2	20	—	Id.	2ª	9	02	62	1.669,90
Id.	2	21	—	Id.	2ª	0	32	99	61,03
Topparella	3	1	—	Id.	4ª	28	04	82	1.682,89
Perazzi	3	2	—	Id.	3ª	22	66	33	2.266,33
Id.	3	3	—	Id.	3ª	3	97	12	397,12
Id.	3	4	—	Id.	3ª	15	13	43	1.513,43
Topparella	3	5	—	Pascolo	4ª	12	56	70	251,34
Serratoppa	3	6	—	Id.	2ª	76	47	44	3.058,98
Perazzi	3	7	—	Seminativo	4ª	5	95	43	357,26
Id.	3	8	—	Fabbr. rur.	—	0	04	51	—
Id.	3	9	—	Seminativo	3ª	10	27	97	1.027,97
Piano Mandra	3	10	—	Pascolo	3ª	0	89	42	25,04
Id.	3	11	—	Seminativo	3ª	3	89	99	389,99
Specchillo	3	12	—	Pascolo	3ª	5	26	29	147,36
Scalera	3	13	—	Seminativo	4ª	7	03	52	422,12
Id.	3	14	—	Pascolo	4ª	0	34	87	6,97
Id.	3	15	—	Seminativo	2ª	5	36	98	993,41
Piano Mandra	3	18	—	Id.	3ª	5	29	62	529,62
Scalera	3	19	—	Id.	4ª	6	27	06	376,24
Id.	3	20	—	Id.	1ª	0	68	47	184,87
Id.	3	21	—	Id.	2ª	3	16	18	584,93
Id.	3	22	—	Id.	2ª	4	59	41	849,91
Id.	3	23	—	Pascolo	3ª	3	04	74	85,33
Id.	3	24	—	Seminativo	4ª	2	92	09	175,25
Id.	3	26	—	Fabbr. rur.	—	0	12	25	—
Id.	3	28	—	Seminativo	5ª	0	33	35	12,01
Id.	3	29	—	Id.	4ª	3	55	15	213,09
Id.	3	30	—	Pascolo	3ª	4	57	79	128,18
Id.	3	31	—	Seminativo	3ª	8	60	91	860,91
Id.	3	32	—	Id.	3ª	0	51	74	51,74
Id.	3	34	—	Id.	2ª	3	92	51	726,14
Id.	3	35	—	Fabbr. rur.		0	00	99	—
Id.	3	36	—	Seminativo	5ª	0	56	91	20,49
Id.	3	37	—	Id.	4ª	1	31	06	78,64
Id.	3	38	—	Pascolo	3ª	1	08	43	30,50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE etrari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 754)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	etrari	are	centiare	Lire
Scalera	3	39	—	Vigneto	4ª	0	03	52	4,93
Id.	3	41	—	Pascolo	4ª	0	20	24	4,05
Id.	3	42	—	Vigneto	3ª	0	91	73	192,63
Id.	3	43	—	Seminativo	3ª	0	03	69	3,69
Parchitiello	3	44	—	Id.	3ª	0	80	69	80,69
Scalera	3	45	—	Fabbr. rur.	—	0	07	87	—
Parchitiello	3	46	—	Seminativo	5ª	0	83	71	30,13
Scalera	3	47	—	Vigneto	2ª	0	18	26	82,17
Parchitiello	3	48	—	Seminativo	2ª	0	97	85	181,02
Id.	3	49	—	Pascolo	3ª	1	65	68	46,39
Id.	3	50	—	Seminativo	3ª	11	20	16	1.120,16
Scalera	3	51	—	Fabbr. rur.	—	0	04	76	—
Id.	3	52	—	Id.	—	0	00	57	—
Id.	3	53	—	Seminativo	2ª	0	00	75	1,39
Id.	3	54	—	Fabbr. rur.	—	0	04	56	—
Id.	3	55	—	Seminativo arb.	1ª	0	11	39	38,72
Id.	3	56	—	Fabbr. rur.	—	0	03	95	—
Id.	3	57	—	Vigneto	2ª	0	13	90	62,55
Id.	3	58	—	Fabbr. rur.	—	0	05	14	—
Id.	3	59	—	Vigneto	2ª	0	95	76	430,92
Id.	3	60	—	Seminativo	1ª	0	20	57	55,54
Id.	3	61	—	Fabbr. rur.	—	0	27	78	—
Id.	3	62	—	Vigneto	2ª	0	20	15	90,67
Id.	3	63	—	Id.	2ª	0	58	78	264,50
Id.	3	64	—	Pascolo	4ª	0	61	07	12,21
Piano Mandra	3	65		Seminativo	4ª	5	30	94	318,56
Id.	3	16		Vigneto	3ª	0	16	72	35,11
Id.	3	33	—	Id.	2ª	0	20	89	94,00
Piano Spina	4	5	—	Seminativo	3ª	56	48	86	5.648,86
Id.	4	6	—	Id.	4ª	26	77	37	1.606,42
Id.	4	7	—	Vigneto	3ª	0	19	34	40,61
Id.	4	12	—	Fabbr. rur.	—	0	04	96	—
Id.	5	1	—	Seminativo	3ª	0	22	72	22,72
Parchitiello	8	15	—	Id.	2ª	4	40	00	814,00
Id.	8	16	—	Id.	4ª	8	81	97	529,18
Isca	8	17		Id.	3ª	0	70	49	70,49
Parchitiello	8	18		Id.	3ª	3	37	55	337,55
Id.	8	19	—	Pascolo	3ª	8	40	46	235,33
Id.	8	20	—	Seminativo	2ª	3	37	07	623,58
Id.	8	21	—	Id.	1ª	7	66	81	2.070,39
Id.	8	22		Id.	1ª	6	53	70	1.764,98
Id.	8	23	—	Id.	4ª	39	70	54	2.382,32
Id.	8	24		Id.	2ª	6	12	76	1.133,61
Id.	8	25	—	Pascolo	4ª	1	67	46	33,49
Id.	8	26	—	Seminativo	3ª	15	94	03	1.594,03
Cugno del Mulino	8	27	—	Id.	3ª	48	77	32	4.877,32
Parchitiello	3	28	—	Id.	3ª	15	52	70	1.552,70
Id.	8	29	—	Id.	1ª	2	40	08	648,22
Id.	8	30	—	Id.	1ª	0	93	23	251,72
Id.	8	31	—	Id.	3ª	7	95	38	795,38
Id.	8	32	—	Pascolo	4ª	1	38	57	27,71
Id.	8	33	—	Seminativo	4ª	18	83	76	1.130,26
Id.	8	34	—	Pascolo	3ª	4	08	59	114,39
Id.	8	35	—	Seminativo	3ª	1	45	82	145,82
Isca	8	36	—	Id.	2ª	11	90	89	2.203,15
Parchitiello	8	37	—	Id.	3ª	19	77	60	1.977,60
Id.	8	38	—	Pascolo	3ª	7	51	47	210,42
Id.	8	39		Seminativo	4ª	4	57	77	274,66
Id.	8	40	—	Id.	2ª	5	77	03	1.067,51
Id.	8	41	—	Id.	2ª	6	20	10	1.147,19
Id.	8	42	—	Id.	3ª	8	90	89	890,89
Id.	8	43	—	Id.	5ª	10	25	38	369,14
Id.	8	65	—	Id.	4ª	7	74	34	464,60
Id.	8	66	—	Id.	4ª	11	98	22	718,93
Id.	8	44	—	Id.	4ª	7	28	02	436,82
Id.	8	45	—	Id.	3ª	3	20	95	320,95
Id.	8	50		Id.	2ª	4	55	41	842,50
Id.	8	51	—	Id.	3ª	23	54	20	2.354,20
Id.	8	52		Pascolo	3ª	4	84	07	135,54
Meccadinardo	21	4	—	Incolto prod.	unica	1	19	29	4,77
Gianvarco	22	1	—	Seminativo	3ª	0	59	68	59,68
Ditesola	22	2	—	Pascolo	4ª	6	27	83	125,57

Segue CORPÒ UNICO
(*Partita catastale n.* 754)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Difesola	22	3	—	Seminativo	4ª	3	58	36	215,02
Id.	22	4	—	Id.	3ª	40	21	68	4.021,68
Gianturco	22	5	—	Incolto prod.	unica	3	34	00	13,36
Id.	22	7	—	Seminativo	3ª	2	81	78	281,78
Difesola	22	11	—	Incolto prod.	unica	1	34	43	5,38
Id.	22	12	—	Seminativo	4ª	5	66	30	339,78
Id.	22	13	—	Id.	4ª	10	66	04	639,62
Id.	22	14	—	Pascolo	4ª	1	84	60	36,92
Id.	22	15	—	Seminativo	4ª	3	78	70	227,22
Id.	22	16	—	Id.	4ª	12	27	26	736,36
Id.	22	17	—	Id.	3ª	23	41	89	2.341,89
Id.	22	18	—	Pascolo	3ª	5	82	52	163,11
Id.	22	19	—	Incolto prod.	unica	2	08	70	8,35
Id.	22	20	—	Seminativo	5ª	0	42	17	15,17
Id.	22	21	—	Id.	4ª	5	37	96	322,78
Id.	22	22	—	Id.	5ª	6	81	40	245,30
Id.	22	23	—	Pascolo	4ª	1	44	23	28,85
Id.	22	26	—	Seminativo	2ª	1	04	22	192,81
Id.	22	27	—	Id.	2ª	3	63	78	672,99
Id.	22	31	—	Id.	2ª	2	23	40	413,29
Id.	22	34	—	Id.	2ª	7	39	73	1.368,50
Id.	22	35	—	Incolto prod.	unica	7	23	74	28,95
Salice	22	53	—	Id.	unica	0	14	32	0,57
Id.	22	54	—	Seminativo	3ª	4	02	95	402,95
Gianturco	22	6	—	Id.	5ª	7	42	88	267,43
Id.	22	119	—	Vigneto	3ª	0	53	60	112,56
Id.	22	8	—	Id.	3ª	0	56	16	117,94
Difesola	22	30	c	Seminativo	3ª	12	69	38	1.269,38
Piano del Conte	24	9	—	Pascolo	4ª	2	82	24	56,45
Id.	24	11	—	Id.	4ª	2	39	20	47,84
Id.	24	12	—	Fabbr. rur.	—	0	09	60	—
Pennara	24	27	—	Seminativo	3ª	31	60	20	3.160,20
Iassi Vernili	24	3	—	Id.	2ª	28	53	00	5.278,05
Piano del Conte	24	8	—	Id.	2ª	79	93	69	14.788,33
Id.	24	13	—	Id.	3ª	1 (114)	80	59	11.480,59
Id.	24	14	—	Id.	2ª	36	69	00	6.787,65
Id.	24	28	—	Id.	2ª	14	83	20	2.743,92
Bradanello	28	2	—	Pascolo	2ª	5	02	05	200,82
Montemarcone	29	9	—	Seminativo	3ª	0	16	03	16,03
Id.	29	13	—	Id.	4ª	0	05	95	3,56
Montalto	29	16	—	Id.	3ª	6	93	25	693,25
Id.	29	28	—	Pascolo	3ª	4	21	54	118,03
Montemarcone	29	33	—	Seminativo	4ª	2	38	20	142,93
Id.	29	34	—	Id.	4ª	1	08	52	65,11
Id.	29	40	—	Id.	4ª	0	43	44	26,06
Id.	29	41	—	Pascolo	3ª	10	87	27	304,43
Id.	30	1	—	Seminativo	3ª	2	37	24	237,24
Id.	30	6	—	Id.	3ª	27	37	87	2.737,87
Id.	30	20	—	Pascolo	3ª	0	69	87	19,55
Id.	30	21	—	Seminativo	3ª	0	11	58	11,58
Id.	30	22	—	Id.	3ª	0	64	21	64,21
Id.	30	24	—	Id.	2ª	0	09	93	18,37
Isca	35	39	n	Pascolo	1ª	0	24	76	11,88
Id.	35	40	c	Pascolo	5ª	0	21	97	10,56
Id.	35	40	i	Id.	1ª	0	01	54	0,74
Id.	35	40	m	Id.	1ª	0	09	62	4,62
Id.	35	43	—	Seminativo	3ª	0	22	69	22,69
Piano Castello	36	2	—	Fabbr. rur.	—	0	03	54	—
Id.	36	3	—	Seminativo	1ª	2	34	65	633,56
Marinelli	47	10	—	Incolto prod.	unica	0	15	82	0,64
Montalto	47	11	—	Seminativo	3ª	0	16	16	16,16
Montecaruso	50	1	—	Id.	3ª	3	57	78	357,78
Id.	50	2	—	Id.	4ª	3	23	64	194,28
Imperatore	52	1	—	Id.	3ª	0	50	28	50,28
Mandra	52	46	—	Id.	3ª	10	40	42	1.040,42
Varco Lavello	52	49	—	Id.	3ª	14	60	12	1.460,12
Id.	52	51	—	Pascolo	4ª	0	22	39	4,48
Id.	52	52	—	Id.	3ª	8	16	71	228,68
Imperatrice	52	53	—	Seminativo	3ª	16	40	69	1.640,69
Favale	52	54	—	Pascolo	3ª	0	34	46	9,65
Id.	52	55	—	Fabbr. rur.	—	0	09	63	—
Difesa S. Angelo	63	9	—	Seminativo	2ª	21	65	66	4.006,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n. 754*)					
Difesa S. Angelo	63	22	—	Seminativo	3ª	28	85	29	2.885,29
Id.	63	155	—	Id.	2ª	1	91	48	354,24
Id.	63	157	—	Pascolo	2ª	14	81	99	592,80
Carmine	65	10	—	Id.	3ª	0	26	92	7,54
Id.	65	11	—	Id.	2ª	9	70	95	388,38
Id.	65	12	—	Id.	1ª	2	70	94	130,05
Id.	65	134	—	Id.	3ª	1	27	20	35,62
Montecaruso	66	1	—	Id.	3ª	11	02	22	308,62
Montemarcone	30	19	—	Seminativo	3ª	12	87	70	1.287,70
Difesa S. Angelo	63	11	—	Pascolo	1ª	26	85	79	1.289,18
				Totali		1887	85	49	191.800,48

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con i limiti comunali di Forenza ed Atella.
Sud-Ovest: con Catena Antonio fu Pasquale;
Est: con il limite del Comune di Pietragalla.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 64.548.140,40 (sessantaquattromilionicinquecentoquarantottomilacentoquaranta e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4253

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 61.37.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo del'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1274)					
Isca Ricotta	1	7	-	Seminativo	1ª	21	61	70	10.159,99
Stabile	1	31	—	Id.	1ª	6	57	69	3.091,14
				Totali		28	19	39	13.251,13

I terreni sopradescritti confinano

Nord con proprietà della Sezione.
Est con proprietà della Sezione
Ovest con proprietà Doria Pamphili;
Sud con piccoli proprietari coltivatori diretti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1274)					
Isca Ricotta	1	8	—	Seminativo	1ª	2	17	60	1.022,72
Id.	1	30	—	Id.	2ª	9	62	82	3.273,59
Id.	1	16	—	Id.	2ª	2	24	68	763,91
				Totali		14	05	10	5.060,22

I terreni sopradescritti confinano

Nord con Tronco ferroviario abbandonato Rocchetta S. Antonio Gioia del Colle;
Sud: con ferrovia Rocchetta S. Antonio Gioia del Colle;
Ovest: con terreni della Sezione.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1274)					
Ricone di Vaccareccia	1	33		Seminativo	1ª	15	22	62	7.156,31

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con proprietà Doria Pamphili e della Sezione;

Est e *Ovest*: con proprietà della Sezione;

Sud con proprietà della Sezione.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1274)					
Camarda Nuova	2	36	—	Seminativo	1ª	3	90	01	1.833,05

Il sopradescritto terreno confina:

Nord ed *Est*: proprietà Doria Pamphili,

Sud con piccoli proprietari coltivatori diretti:

Ovest con terreni di proprietà della Sezione.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.445.293,80 (tremilioniquattrocentoquarantacinquemiladuecentonovantatre e cent. 80), per il 1° corpo, L. 1.396.407,20 (unmilionetrecentonovantaseimilaquattrocentosette e cent. 20) per il 2° corpo, L. 1.860.640,60 (un milioneottocentosessantamilaseicentoquaranta e cent. 60) per il 3° corpo, L 476.593,00 (quattrocentosettantaseimilacinquecentonovantatre) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	espropriata are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	28	19	39	13.251,13
2° Corpo	14	05	10	5.060,22
3° Corpo	15	22	62	7.156,31
4° Corpo	3	90	01	1.833,05
In complesso	61	37	12	27.300,71

L'indennità di espropriazione è di L. 7.178.834,60 (settemilionicentosettantottomilaottocentotrentaquattro e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4254

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Chiara Santa fu Gabriele vedova Fenicia, quale legale rappresentante di Fenicia Franca fu Ferdinando, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLISA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Llcania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Chiara Santa, fu Gabriele, vedova Fenicia, quale legale rappresentante di Fenicia Franca, fu Ferdinanda, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Minitsri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Chiara Santa, fu Gabriele, vedova Fenicia, quale legale rappresentante di Fenicia Franca, fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 163.24.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fenicia Franca fu Ferdinando, in comune di S. Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 4342)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Mercaldo	129	2	—	Pascolo	1ª	11	64	13	2.328,26
Id.	129	3	—	Fabbr. rur.	—	0	70	05	—
Id.	129	5	a	Seminativo	1ª	70	40	89	36.964,67
Id.	129	4	—	Pascolo	1ª	11	87	34	2.374,68
Id.	129	7	—	Seminativo	1ª	3	81	53	2.003,03
Id.	123	20	a	Id.	1ª	59	64	88	31.315,62
Id.	123	8	a	Id.	1ª	5	15	87	2.708,33
					Totali	163	24	69	77.694,59

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della ditta stessa;

Ovest: con tratturello Foggia-Ciccalento;

Sud: con Gentile Elena fu Vincenzo;

Sud-Est: con Gentile M. Pia fu Alfonso ed altri;

Est: con Fenicia Ippolito fu Michele, con Leggieri Michele di Pietro e con Nardella Antonio fu Michele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.622.370,95 (diciassettemilioniseicentoventiduemilatrecentosettanta e centesimi novantacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4255

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gallone Maria Bianca fu Pietro Giambattista, in comune di Laterza (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gallone Maria Bianca fu Pietro Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gallone Maria Bianca fu Pietro Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 253.37.81 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gallone Maria Bianca fu Pietro G. Battistta, in comune di Laterza (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 8055)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Difesa Murge	90	7	—	Fabbr. rur.	—	1	66	53	—
Id.	90	8	—	Seminativo	2ª	0	68	80	233,92
Id.	90	9	—	Pascolo	2ª	0	81	80	73,62
Id.	90	10	—	Id.	2ª	3	27	49	294,74
Id.	90	11	—	Id.	2ª	2	03	58	183,22
Id.	90	12	—	Id.	2ª	0	50	42	45,38
Id.	90	13	—	Seminativo	4ª	43	91	35	7.465,29
Id.	90	14	—	Pascolo	2ª	3	68	28	331,45
Id.	90	16	—	Id.	2ª	6	36	35	572,72
Id.	90	17	—	Seminativo	4ª	5	70	98	970,67
Id.	90	21	—	Bosco ceduo	1ª	32	64	60	3.264,60
Id.	90	18	—	Id.	2ª	8	44	76	633,57
Id.	90	5	—	Seminativo	4ª	29	79	45	5.065,07
Id.	90	6	—	Pascolo	2ª	4	69	24	422,32
Id.	90	24	—	Seminativo	4ª	19	00	00	3.230,00
Id.	90	15	—	Pascolo	3ª	25	82	49	1.291,25
Id.	90	19	—	Id.	3ª	62	88	17	3.144,09
					Totali	251	94	29	27.221,91

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con Melodia Nicola ed altri fu Tommaso;

Sud: con il tratturo Bernalda-Ginosa-Laterza;

Est: con proprietà Casamassima Giuseppe fu Vito.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 8055)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pantano	31	58	—	Seminativo	3ª	0	55	97	145,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est: con proprietà Montanaro Francesco fu Michele;

Sud-Ovest: con proprietà Di Maggio Michele di Vincenzo e Vincenzo fu Salvatore;

Est: con proprietà Luisa Maria Vincenza fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 8055)

Pantano	31	21	c	Seminativo	3ª	0	04	80	12,48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con proprietà Passarelli Giuseppina fu Francesco ed altri;

Ovest: con proprietà Bongemini Rosa di Francesco ed altre;

Sud: con proprietà Pietricola Michelangelo fu Luca.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO
(*Partita catastale n.* 8055)

Pantano . .	31	21	a	Seminativo .	3ª	0	48	05	124,93

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Meretti Maria di Pasquale ed altre;

Est: con proprietà Toro Giuseppe ed altri fu Antonio ed altri:

Sud-Ovest: con proprietà Pietrocola Michelangelo fu Luca.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO
(*Partita catastale n.* 8055)

Pantano	31	20	--	Seminativo	3ª	0	34	70	90,22

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con proprietà Dell'Aquila Alberto fu Antonio;

Ovest: con proprietà Dell'Aquila Alberto fu Antonio:

Sud-Ovest: con proprietà Pietrocola Michelangelo fu Luca.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.883.041,40 (ottomilioniottocentoottantatremilaquarantuno e cent. 40) per il 1° corpo; di L. 50.204,40 (cinquantamiladuecentoquattro e cent. 40) per il 2° corpo; di L. 4.305,60 (quattromilatrecentocinque e cent. 60) per il 3° corpo; di L. 43.100,85 (quarantatremilacento e cent. 85) per il 4° corpo; di Lire 31.125,90 (trentunomilacentoventicinque e cent. 90 per il 5° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	251	94	29	27.221,91
2° Corpo	0	55	97	145,52
3° Corpo	0	04	80	12,48
4° Corpo	0	48	05	124,93
5° Corpo	0	34	70	90,22
In complesso	253	37	81	27.595,06

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.011.778,15 (novemilioniundicimilasettecentosettantotto e centesimi 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4256

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leone Domenico fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leone Domenico fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2597, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli artt. 5 dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leone Domenico fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 8.24:38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leone Domenico fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partite catastali nn.* 9589-9590)					
Malecoste	46	63	—	Seminatorio scelto	unica	8	11	18	2.595,74
Id.	46	64	—	Pascolo	2ª	0	13	20	4,22
				Totali		8	24	38	2.599,96

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso Leone Domenico;
Est: con strada comunale Chiancate e parte di strada Provinciale Termolese,
Ovest: con una strada provinciale;
Sud: con strada provinciale Termolese.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 871.218,70 (ottocentosettantunomiladuecentodiciotto e centesimi settanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4257**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di ettari 323.12.34 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 219.03.98, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 104.08.36.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precelente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Lecce (provincia di (Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 5062)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Le Due Casine	182	13	—	Fabbr. rur.	—	0	01	15	—
Morello	182	20	—	Id.	—	0	01	00	—
Casino	183	2	—	Pascolo	unica	3	98	15	278,70
Id.	183	3	—	Seminativo	5ª	4	68	15	374,52
Morello	183	6	—	Id.	5ª	0	41	91	33,53
Id.	183	7	—	Pascolo	unica	2	56	51	179,56
Id.	183	8	—	Seminativo	5ª	2	06	43	165,14
Casino	183	1	a	Id.	5ª	17	34	16	1.387,33
Le Due Casine	182	12	a	Uliveto	4ª	9	98	29	2.196,24
Id.	182	12	d	Id.	4ª	2	48	75	547,25
Id.	182	14	a	Fabbr. rur.	—	0	16	16	—
Id.	182	14	d	Id.	—	0	01	40	—
Id.	182	15	a	Seminativo	5ª	0	11	79	9,43
Id.	182	15	d	Id.	5ª	0	05	60	4,48
Morello	182	21	—	Id.	5ª	5	44	85	435,88
Id.	183	4	—	Pascolo	unica	24	99	00	1.749,30
Id.	183	5	—	Seminativo	4ª	20	73	57	3.628,75
Id.	183	15	—	Id.	4ª	0	24	00	42,00
Le Due Casine	182	23	—	Pascolo	unica	0	28	80	20,16
					Totali	95	59	67	11.052,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Lecce S. Cataldo;

Est: con proprietà Grassi Vincenzo;

Sud: con proprietà figli nascituri di De Francesco Mario;

Ovest: con proprietà figli nascituri di De Francesco Mario e con proprietà Tresca Laura.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 6071)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Macchia Gennerani	186	4	—	Seminativo	4a	0	30	74	53,80
Id.	186	6	—	Id.	4a	0	63	77	111,60
Id.	186	7	—	Id.	4a	2	96	95	519,66
Id.	196	8	—	Id.	4a	0	66	07	115,62
Id.	186	9	—	Id.	4a	1	17	74	206,05
Id.	186	10	—	Id.	4a	0	28	87	50,52
Id.	186	11	—	Pascolo cesp.	2a	36	96	49	2.217,84
Id.	186	12	—	Seminativo	4a	8	01	30	1.402,28
Id.	186	13	—	Id.	4a	1	70	85	298,99
Id.	186	14	—	Id.	4a	0	41	58	72,77
Id.	186	15	—	Id.	4a	0	56	27	98,47
Id.	186	16	—	Id.	4a	0	06	47	11,32
Id.	186	17	—	Pascolo cesp.	2a	0	29	98	17,99
Id.	186	18	—	Seminativo	4a	2	97	55	520,71
Id.	186	19	—	Id.	4a	10	62	81	1.859,92
Id.	186	20	—	Pascolo cesp.	2a	0	21	39	12,83
Id.	186	21	—	Id.	2a	0	21	09	12,65
Id.	186	22	—	Seminativo	4a	1	07	24	187,67
Id.	186	23	—	Pascolo cesp.	2a	0	28	69	17,21
Id.	186	24	—	Id.	2a	0	46	42	27,85
Id.	186	25	—	Id.	2a	0	22	93	13,76
Id.	203	1	—	Id.	2a	1	40	27	84,16
Id.	203	2	—	Seminativo	5a	6	02	08	481,66
Id.	203	3	—	Pascolo cesp.	2a	1	91	75	115,05
Id.	203	4	—	Seminativo	4a	3	93	27	688,22
Id.	203	5		Vigneto	3a	1	68	07	1.260,52
Id.	203	6	—	Fabbr. rur.	—	0	00	36	—
Id.	203	7	—	Ficheto	2a	0	10	81	43,24
Id.	203	8	—	Seminativo	4a	0	09	55	16,71
Id.	203	9	—	Id.	4a	0	09	63	16,85
Id.	203	10	—	Id.	4a	0	04	98	8,72
Id.	203	11	—	Fabbr. rur.	—	0	28	50	—
Id.	203	12	—	Seminativo	4a	0	03	93	6,88
Id.	203	13		Seminativo	4a	2	01	54	352,70
Id.	203	14	—	Fabbr. rur.	—	0	02	06	
Id.	203	15	—	Id.	—	0	01	39	—
Id.	203	16		Seminativo	5a	10	91	82	873,46
Id.	203	17	—	Id.	5a	8	28	17	662,54
Id.	203	18	—	Id.	4a	5	64	12	987,21
Id.	203	19	—	Id.	4a	10	78	81	1.887,92
					Totali	123	44	31	15.315,35

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Pace Vittorio, De Pascalis Luigi Fortunato ed altri;

Sud: con proprietà Madaro Cosimo;

Est: con proprietà dello stesso;

N. B. I terreni sono intersecati da nord a sud dalla strada vicinale di Gennerano e dalla strada vicinale dei Cacari e strada vicinale da Acaia a S. Cataldo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.707.286,15 (tremilionisettecentosettemiladuecentottantasei e cent. 15) per il 1° Corpo; di L. 5.118.094,40 (cinquemilionicentodiciottomilanovantaquattro e cent. 40) per il 2° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	95	59	67	11.052,27
2° Corpo	123	44	31	15.315,35
In complesso	219	03	98	26.367,62

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.825.380,55 (ottomilioniottocentoventicinquemilatrecentottanta e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Lecce (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6071)					
Masseria Cucchiara	167	4	a	Seminativo	5ª	2	40	38	192,30

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada provinciale Lecce – S. Cataldo;
Est: con proprietà Palmarino Augusto;
Sud: con proprietà Lubelli Giuseppe;
Ovest: con proprietà De Pascalis Luigi Fortunato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6071)					
Macchia Gennerani	187	1	—	Pascolo cesp.	2ª	1	39	45	83,67
Id.	187	2	—	Seminativo	4ª	0	81	95	143,41
Id.	187	3	—	Id.	4ª	3	28	91	575,59
Id.	187	4	—	Pascolo cesp.	2ª	5	65	92	339,55
Id.	187	5	—	Fabbr. rur.	—	0	02	17	—
Id.	187	6	—	Id.	—	0	00	90	—
Id.	187	7	—	Ficheto	3ª	1	75	23	367,98
Id.	187	9	—	Seminativo	5ª	7	42	25	593,80
Id.	187	8	—	Fabbr. rur.	—	0	00	64	—
Id.	187	10	—	Seminativo	5ª	0	87	60	70,08
Id.	187	11	—	Ficheto	3ª	1	72	55	362,36
Id.	187	12	—	Fabbr. rur.	—	0	18	58	—
Id.	187	13	—	Seminativo	3ª	0	57	79	156,03
Id.	187	14	—	Fabbr. rur.	—	0	01	02	—
Id.	187	15	—	Oliveto	4ª	4	76	49	1.048,28
Id.	187	16	—	Id.	4ª	19	52	76	4.296,07
Id.	187	17	—	Pascolo cesp.	2ª	0	54	28	32,57
Id.	187	18	—	Id.	2ª	17	31	82	1.039,09
Id.	187	19	—	Pascolo	unica	6	84	61	479,23
Id.	187	20	—	Pascolo cesp.	2ª	3	85	52	231,31
Id.	187	21	—	Seminativo	5ª	1	91	16	152,93
Id.	186	3	—	Id.	4ª	1	66	62	291,58
Id.	186	5	—	Id.	4ª	1	14	60	200,55
Id.	186	11	—	Pascolo cesp.	2ª	20	35	16	1.221,10
					Totali	101	67	98	11.685,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Pascalis Luigi Fortunato; Lubelli Giuseppe, Palmarini Augusto;
Est: con strada vicinale dei Cecari e strada vicinale da Acaia a S. Cataldo;
Sud: con proprietà Macario Cosimo;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	40	38	192,30
2° Corpo	101	67	98	11.685,18
In complesso	104	08	36	11.877,48

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4258

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione campilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentanto istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Gaetana fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per la superficie di ettari 5.56.94, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui erreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.56.94.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 37. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lubelli Gaetana fu Giuseppe, in comune di Otranto (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 417/*bis*)					
Abbate Nicola	14	4	—	Uliveto	4ª	0	85	88	137,41
Id.	14	7	—	Id.	3ª	0	58	98	165,14
				Totali .		1	44	86	302,55

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Abate Nicola-S. Carlo;
Est: con proprietà fratelli Papaleo fu Antonio;
Sud: con proprietà Papaleo Dolores;
Ovest: con proprietà Conoci Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 417/*bis*)					
Abate Nicola	14	38	—	Uliveto	3ª	4	12	08	1.153,82

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Papaleo Dolores, De Lumè Pasquale;
Est: con proprietà Orlando Giacomo;
Sud: con strada vicinale Abate Nicola;
Ovest: con proprietà De Lumè Salvatore.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	espropriata are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	44	86	302,55
2° Corpo .	4	12	08	1.153,82
In complesso .	5	56	94	1.456,37

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4259

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Raffaele fu Luigi, in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinelli Raffaele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinelli Raffaele fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 7.05.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinelli Raffaele fu Luigi, in comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 16599)					
Lama D'Ape	106	24	—	Seminativo	4ª	7	05	07	528,80

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Lama D'Ape;

Est: con le proprietà di Minafra Giacomina fu Pietro; Campione Cataldo di Raffaele; e con la strada vicinale Lama D'Ape;

Nord-Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con le proprietà di Stragapede Michele fu Giacomo e Minervini Vincenzo fu Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 153.352,00 (centocinquantatremilatrecentocinquantadue), salvo determinazione definitiva dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4260

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 682.33.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fandiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Ialiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano (eredi), in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 2333)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mezzana Grande	2	3	—	Pascolo	3ª	31	42	70	3.771,24
Id.	2	7	—	Id.	2ª	52	20	50	9.396,90
Id.	2	4	—	Fabbr. rur.	—	0	03	32	—
				Totali		83	66	52	13.168,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e Nord-Ovest: con il comune di Castelluccio dei Sauri;
Est: con Antonucci Tarolla Angiolina fu Raimondo, e con Padalino Donato di Giovanni;
Sud-Ovest: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio dei Sauri-Ordona;

Il corpo è attraversato nel senso nord-ovest a sud dai canali dell'E. A. A. P.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2333)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pozzo Spagnuolo	5	1	—	Pascolo	2ª	47	91	50	8.624,70
Id.	5	5	—	Seminativo	4ª	24	61	30	2.953,56
Id.	5	8	—	Pascolo	3ª	22	72	53	2.727,04
Id.	5	11	—	Fabbr. rur.	—	0	36	82	—
Id.	5	12	—	Pascolo	2ª	15	27	50	2.749,50
Id.	7	3	-	Seminativo	1ª	51	06	78	6.128,14
Id.	7	6		Id.	4ª	47	99	99	5.759,99
				Totali		209	96	42	28.942,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio dei Sauri-Ordona;
Nord-Est: con Antonucci-Tarolla Angiolina fu Raimondo, con Di Taranto Antonio fu Francesco, con Pacella Michele di Vincenzo e con Russo Maria di Michele:
Sud: con Masolla Luigi di Enrico:
Ovest: con i limiti del comune di Castelluccio dei Sauri.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 2333)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mortellito	1	4	—	Pascolo	3ª	98	57	93	11.829,52

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con Caione Antonio di Giovanni;
Est: con R. Tratturo Foggia-Ascoli Satriano-Lavello;
Sud: con Da Zara Alberto e Clementina fu Paolo;
Nord-Est: con i limiti del Comune di Ortanova.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4º CORPO (*Partita catastale n.* 2333)					
Fiume Morto	56	8	—	Seminativo . . .	3ª	32	43	35	8.757,04

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Ascoli Satriano-Cerignola;
Sud: con la strada comunale Ascoli-Satriano-Corleto, con Pistacchio Antonio e Torindo di Bonifacio;
Nord-Est: con Colantoni Luisa ed altri fu Oreste.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5º CORPO (*Partita catastale n.* 2333)					
Fiume Morto . .	56	1	—	Seminativo	3ª	2	40	98	650,65

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con la strada provinciale Ascoli-Satriano Stornarella;
Sud e Sud-Est: con la strada comunale Ascoli Satriano Cerignola;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6º CORPO (*Partita catastale n.* 2333)					
Lagnano da Capo	53	5	—	Seminativo .	4ª	140	95	35	16.914,42
Conte di Noia	31	6	—	Id.	4ª	77	21	48	9.265,73
Id.	31	17	—	Id.	4ª	11	83	04	1.419,65
Id.	53	10	—	Id.	4ª	25	26	56	3.031,87
Id.	53	11	—	Pascolo	2ª	0	01	76	3,17
				Totali		255	28	19	30.634,84

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con R. Braccio Cerignola-Ascoli Satriano;
Nord-Est: con la stessa proprietà;
Sud: con la strada provinciale Ascoli Satriano-Stornarella, con Di Loreto Wanda di Ottavio, con Di Cosmo Giovannella di Angelo e con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.292.035,00 (tremilioniduecentonovantaduemilatrentacinque) per il 1º corpo; di L. 7.755.191,65 (settemilionisettecentocinquantacinquemilacentonovantuno e cent. 65) per il 2º corpo; di Lire 2.957.380 (duemilioninovecentocinquantasettemilatrecentottanta) per il 3º corpo; di L. 2.364.400,80 (duemilionitrecentosessantaquattromilaquattrocento e cent. ottanta) per il 4º corpo; di L. 175.675,50 (centosettantacinquemilaseicentosettantacinque e cent. 50) per il 5º corpo; di L. 8.730.818,45 (ottomilionisettecentotrentamilaottocentodiciotto e cent. 45) per il 6º corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	83	66	52	13.168,14
2° Corpo	209	96	42	28.942,93
3° Corpo	98	57	93	11.829,52
4° Corpo	32	43	35	8.757,04
5° Corpo	2	40	98	650,65
6° Corpo	255	28	19	30.634,84
In complesso	682	33	39	93.983,12

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 25.275,501,40 (venticinquemilioniduecentosettantacinquemilacinquecentouno e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4261**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 120.68.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marulli Troiano-Paolo fu Sebastiano (eredi), in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 3289)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fontana Furi	398	2	—	Pascolo	1ª	9	08	95	2.090,58
Id.	398	12	—	Id.	1ª	1	29	79	298,52
Id.	398	4	—	Id.	2ª	4	19	68	755,42
Id.	398	6	—	Id.	2ª	3	55	15	639,27
Id.	398	9	—	Fabbr. rur.	—	0	36	81	—
Id.	398	14	—	Seminativo	3ª	102	17	81	30.653,43
					Totali	120	68	19	34.437,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest e ad *Ovest*: con Zezza Luigi di Vincenzo;
Nord-Est: con Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe:
Est: con la strada provinciale Cerignola-Lavello;
Sud: con Mauro Flavio fu Raffaele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.222.373,60 (novemilioniduecentoventiduemilatrecentosettantatre e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4262**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi Marulli-Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Ascoli-Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione Compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 87.52.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Eenco dei terreni intestati alla ditta eredi di Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 2333)					
S. Leonardo	31	2		Seminativo .	4ª	32	83	70	3.940,44
				(*Partita catastale n.* 2143)					
Conte di Noia . . .	31	29	a	Pascolo	2ª	3	33	26	599,87
				Totali .		36	16	96	4.540,31

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-Est con tratturello Foggia-Ordona-Lavello;
Nord-Ovest: con Croglia Francesco fu Luigi,
Sud-Est: con il tratturo Braccio Cerignola-Ascoli Satriano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2º Corpo (*Partita catastale n.* 2143)					
Conte di Noia	31	29	o	Pascolo . .	2ª	2	82	37	508,27
				(*Partita catastale n.* 2333)					
Conte di Noia	31	15	—	Pascolo	3ª	48	53	36	5.824,03
				Totali		51	35	73	6.332,30

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con il tratturo Braccio-Cerignola-Ascoli Satriano;
Sud-Est e *Sud-Ovest*: con proprietà dello stesso Marulli Troiano Paolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.272.992,90 (unmilioneduecentosettantaduemilanovecentonovantadue e cent. 90), per il 1º Corpo; L. 1.593.075,00(unmilionecinquecentonovantatremilasettantacinque e cent.00); per il 2º Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	36	16	96	4.540,31
2° Corpo	51	35	73	6.332,30
In complesso	87	52	69	10.872,61

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.866.067,90 (duemilioniottocentosessantaseimilasessantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4263

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Materi Guglielmo fu Antonio, in comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Materi Guglielmo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole(provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentanto istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Materi Guglielmo fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 178.74.31 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 147.13.79, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 31.60.52.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Materi Guglielmo fu Antonio, in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1429*)					
Cacciatore	18	35	—	Incolto prod.	unica	1	90	87	26,72
Id.	18	34	—	Seminativo	3ª	7	56	44	1.966,74
Id.	18	12	—	Pascolo	3ª	56	74	59	2.837,29
Id.	18	36	—	Seminativo	3ª	7	08	72	1.842,67
Id.	18	37	—	Seminativo arb.	8ª	21	99	57	4.399,14
Id.	18	53	—	Pascolo	3ª	35	33	54	1.766,77
Id.	18	59	—	Seminativo arb.	6ª	0	10	40	31,20
Id.	18	58	—	Id.	6ª	0	32	00	96,00
Id.	18	33	—	Bosco alto fust	unica	0	60	00	36,00
Id.	18	60	—	Seminativo arb.	8ª	15	47	66	3.095,32
				Totali		147	13	79	16.0[illegible] 85

I terreni sopradescritti confinano

Nord con il torrente Bilioso

Sud con la strada Nazionale Appulo Lucana e proprietà dello stesso;

Ovest con proprietà Mancusi-Materi fu Luigi.

Est con Guerrieri Michele, Gentile Pierino e Rago Cesarea.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.166.284,00 (cinquemilionicentosessantaseimiladuecentottantaquattro e cent. 00) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Materi Guglielmo fu Antonio, in comune di Grottole (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1429*)					
Cacciatore	18	38		Pascolo arb.	2ª	2	45	16	196,13
Id.	18	47	—	Seminativo arb.	6ª	20	22	08	6.066,24
Id.	18	37	—	Id.	8ª	8	93	28	1.786,56
				Totali		31	60	52	8.048,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Sud e *Ovest*: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4264**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Materi Vittorio fu Ferdinando, in comune di Calciano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Materi Vittorio fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Materi Vittorio fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 176.97.80, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 108.10.00, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 68.87.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Materi Vittorio fu Ferdinando, in comune di Calciano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 778*)					
Pianello	2	1	—	Pascolo	2ª	1	48	07	81,44
Id.	2	2	—	Id.	2ª	0	53	78	29,58
Id.	2	3	—	Seminativo	3ª	7	07	76	1.415,52
Id.	2	4		Pascolo	3ª	13	27	32	477,84
Id.	2	5	—	Seminativo	4ª	5	95	00	595,00
Id.	2	9	—	Pascolo arb.	3ª	5	32	23	479,00
Id.	2	14	a	Id.	1ª	9	55	80	1.863,81
Id.	2	14	b	Id.	1ª	17	44	40	3.401,58
Id.	2	15	—	Seminativo	2ª	1	58	78	412,83
Id.	2	16	—	Id.	3ª	8	50	34	1.700,67
Id.	2	36	—	Id.	4ª	11	98	41	1.198,41
Id.	2	37	—	Id.	2ª	6	06	94	1.578,04
Scorciatoio	2	38	—	Id.	3ª	2	05	63	411,26
Id.	2	39	—	Pascolo cesp.	2ª	15	83	14	791,57
Id.	2	40	—	Id.	1ª	1	42	40	135,28
					Totali	108	10	00	14.571,83

I terreni sopradescritti confinano

Nord, Nord-Ovest: con il tratturo comunale Grassano Stazione;
Est con la strada provinciale Stigliano-Genzano:
Ovest: col fosso «Scorciatoio»;
Sud: con terreni dello stesso proprietario ed in parte col fiume Basento.

Il corpo è attraversato nel senso ovest-est dalla strada comunale Caldente.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.237.135,65 (quattromilioniduecentotrentasettemilacentotrentacinque e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Materi Vittorio fu Ferdinando, in comune di Calciano (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 778*)					
Pianello	2	26	—	Pascolo cesp.	2ª	5	08	25	254,12
Id.	2	25	—	Seminativo	3ª	2	73	27	546,54
Id.	2	52		Id.	4ª	6	99	52	699,52
Id.	2	27	—	Inc. prod.	unica	1	97	18	19,71
Id.	2	24	—	Seminativo	3ª	4	74	12	948,24
Id.	2	21	—	Id.	3ª	2	89	56	579,12
Id.	2	23	—	Pascolo	2ª	1	80	53	99,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 778)					
Pianello	2	22	—	Seminativo	3ª	4	60	30	920,60
Id.	2	10	—	Pascolo cesp.	2ª	7	91	53	395,76
Id.	2	9	—	Pascolo arb.	3ª	6	87	14	618,43
Id.	2	8	—	Id.	3ª	0	91	94	82.75
Id.	2	7	—	Pascolo	2ª	10	44	51	574,48
Id.	2	6	—	Seminativo .	3ª	6	82	30	1.364,60
Id.	2	20	—	Pascolo . . .	3ª	5	07	65	182.75
					Totali	68	87	80	7.285,91

I terreni sopradescritti confinano

Nord-Est: col Vallone Acqua Fredda;
Sud: con proprietà dello stesso;
Sud-Ovest: con la strada provinciale Stigliano-Genzano e con il Fosso Cugno.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4265**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Menga Antonio fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Antonio fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Antonio fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.73.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menga Antonio fu Matteo, in comune di S. Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7094*)					
Posta Farano	142	2	b	Pascolo	1ª	4	20	00	756,00
Id.	142	2	c	Id.	1ª	0	53	75	96,76
					Totali .	4	73	75	852,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la stessa proprietà;
Sud con il canale Farano;
Ovest con Menga Vincenzo fu Salvatore;
Est con Bruno Michele fu Gennaro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 217.453,80 (duecentodiciassettemilaquattrocentocinquantatre e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4266

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Menga Vincenzo fu Matteo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Vincenzo fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Menga Vincenzo fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.23.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menga Vincenzo fu Matteo, in comune di S. Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 7093)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta Farano . . .	142	2	f"	Pascolo	1ª	5	37	56	967,60
Id.	142	2	h"	Id.	1ª	2	27	44	409,34
				Totali .		7	65	00	1.376,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Menga Salvatore fu Matteo;
Sud: con il canale Farano;
Est: con Bruno Michele fu Gennaro ed altri;
Ovest: con Napoletano Veronica di Marco.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 7093)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta Farano	142	2	i"	Pascolo	1ª	4	58	12	824,62

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con il canale Farano;
Est: con Menga Antonio;
Ovest: con Gorgoglione Michele fu Matteo ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 351.119,70 (trecentocinquantunomilacentodiciannove e cent. 70) per il 1° Corpo; di L. 210.278,10 (duecentodiecimiladuecentosettantotto e cent. 10) per il 2° Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	7	65	00	1.376,94
2° Corpo	4	58	12	824,62
In complesso	12	23	12	2.201,56

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 561.397,80 (cinquecentosessantunomilatrecentonovantasette e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4267**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morlino Franco fu Leonardo, in comune di Avigliano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Morlino Vito e Franco fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza);

Considerato che il summominato Morlino Franco ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Morlino Franco fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 43.24.53, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 30.28.21, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 12.96.32.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morlino avv. Franco fu Leonardo, in comune di Avigliano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3176)					
Serra d'Aini	16	164	—	Pascolo	3ª	16	09	31	450,61
Id.	19	3	—	Seminativo	4ª	0	21	00	12,60
Id.	19	9	—	Pascolo	3ª	13	35	35	373,90
Fontanelle	19	106	—	Vigneto.	3ª	0	62	55	131,36
				Totali		30	28	21	968,47

I terreni sopradescritti confinano

Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale dello Specchillo e germani Sabato fu Agostino;
Nord-Ovest: con Carriero germani di Santolo;
Sud: con germani Morlino di Tommaso e Schiavoni Panni Alfredo fu Vincenzo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada comunale Tratturo di Serra Dauni.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 400.145,95 (quattrocentomilacentoquarantacinque e cent. 95) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 12 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morlino avv. Franco fu Leonardo, in comune di Avigliano (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3176)					
Serra d'Aini	19	8	—	Seminativo	4ª	1	30	92	78,55
Id.	19	5	—	Id.	4ª	0	68	65	41,19
Fontanella	19	107	—	Vigneto	3ª	0	24	69	51,85
Serra d'Aini	19	4	—	Seminativo	4ª	0	38	95	23,37
Id.	19	9	—	Pascolo	3ª	10	33	11	289,27
				Totali		12	96	32	484,23

I terreni sopradescritti confinano:

Sud-Ovest: con la strada comunale Tratturo Serra Dauni;
Ovest ed *Est*: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4268**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Norante Elvira fu Domenico Antonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841: 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Norante Elvira fu Domenico Antonio ed Eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2570, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Norante Elvira fu Domenico Antonio ed Eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 68.96.88, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 47.63.91, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.32.97, corrispondenti alla quota di spettanza della sunnominata Norante Elvira.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco de terreni intestati alla ditta Norante Elvira fu Domenicantonio ed eredi di Norante Vincenzo fu Domenicantonio, rispettivamente per il 73,16% ed il 26,84% in termini di reddito dominicale, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4577, 2503, 4291)					
Piano Cavata	14	2	—	Fabbr. rur.	—	0	04	40	—
Id.	14	3	—	Seminativo	2a	16	80	20	6.048,72
Id.	14	12	—	Id.	3a	9	96	70	2.491,75
Id.	14	13	—	Id.	2a	9	12	70	3.285,72
Id.	13	2	—	Id.	3a	0	27	30	68,25
Id.	5	35	—	Id.	3a	0	85	80	214,50
Id.	5	6	—	Id.	2a	10	56	81	3.804,51
					Totali	47	63	91	15.913,45

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà di Frote Costantino, Perrotto Gaetano, Pivio Domenico ed altri;
Sud: con la strada comunale Piano Cavata;
Ovest: con proprietà di Baccari Umberto, Pivio Michele ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.293.056,00 (cinquemilioniduecentonovantatremilacinquantasei e cent. zero), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Norante Elvira fu Domenicantonio, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4577, 2503, 4291)					
Parco Puledri	4	51	—	Seminativo	2a	1	54	08	554,70
Id.	4	1	a	Pascolo cesp.	unica	2	50	10	107,54
Id.	4	1	b	Bosco alto fusto.	unica	1	00	00	90,00
Id.	4	1	c	Seminativo	2a	1	80	00	648,00
Piano Cavato	5	2	—	Id.	3a	13	48	70	3.371,75
Id.	5	6	—	Id.	2a	1	00	09	360,33
					Totali	21	32	97	5.132,32

I terreni sopradescritti confinano:
Est: con proprietà dello stesso;
Nord: con il torrente di Ururi;
Sud: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4269

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2570 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli Eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 660.47.36, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 461.34.31, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 199.13.05.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Norante Vincenzo fu Domenico Antonio (eredi), in comune di Campomarino (Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 2288)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lr
Ramitelli	33	4	—	Inc. prod. par. a inc. sterile	—	17	84	40	347,76
Id.	33	6	a	Bosco misto par. a boscoso	—	30	00	00	1.800,00
Id.	33	6	b	Inc. par. a sem. inf.	—	21	99	60	1.759,68
Id.	33	5	—	Inc. prod. par. a inc. sterp.	—	0	86	40	16,88
Buffolara	31	14	—	Bosco misto par. a boscoso	—	9	59	60	575,76
Id.	31	15	—	Fabbr. rur.	—	0	93	40	—
Id.	31	13	—	Pasc. cesp. par. a sem. inf.	1ª	15	40	40	1.232,32
Id.	31	16	—	Sem. par. a orto	3ª	31	99	20	11.517,12
Porcareccia	32	1	—	Bosco misto par. a boscoso	—	22	37	80	1.342,68
Id.	32	10	—	Pasc. cesp. par. a sem. inf.	1ª	8	96	30	717,04
Id.	32	2	—	Sem. parif. a orto	3ª	9	69	00	3.488,40
Id.	32	6	a	Id.	3ª	29	69	91	10.691,66
Id.	32	11	—	Pasc. cesp. par. a sem. inf.	unica	17	57	40	1.405,92
Ramitelli	42	25	—	Sem. par. a orto	3ª	18	70	90	6.735,24
Id.	42	1	b	Fabbr. rur.	—	0	50	00	—
Id.	41	7	—	Sem. par. a sem. oliv.	3ª	33	97	10	14.947,24
Id.	32	13	—	Sem. par. a orto	3ª	1	68	90	608,04
Id.	41	15	—	Sem. par. a sem. oliv.	3ª	66	40	50	29.218,20
Id.	42	1	a	Id.	3ª	108	67	50	47.817,00
Id.	42	1	c	Vigneto	2ª	0	60	00	360,00
Id.	42	2	—	Pasc. cesp. par. sem. inf.	—	5	77	40	461,92
Id.	42	3	—	Fabbr. rurale	—	4	27	70	—
Id.	42	20	—	Inc. erb. par. a sem.	3ª	3	01	10	421,54
Id.	42	4	—	Sem. oliv.	1ª	0	40	50	324,00
Id.	42	5	—	Vigneto	2ª	0	39	30	235,80
					Totali	461	34	31	136.024,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est con proprietà Ricciardelli Riccardo;

Ovest: con proprietà Carriero Vincenzo e con il Vallone Sciabolone;

Sud: con proprietà della stessa Ditta espropriandа.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dall'Acquedotto Basso Larinese.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 43.140.917,40 (quarantatremilionicentoquarantamilanovecentodiciassette e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Norante Vincenzo fu Domenico Antonio (eredi), in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 2288)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Porcareccia	32	3	—	Sem. par. a orto	3ª	65	61	70	23.622,12
Id.	32	4	—	Fabbr. rur.	—	0	34	20	—
Id.	32	6	b	Vigneto	2ª	0	75	00	450,00
Id.	32	6	a	Seminativo par. orto	3ª	118	42	19	42.631,90
Id.	32	7	—	Fabbr. rur.	—	0	39	00	—
Id.	32	8	—	Id.	—	0	03	80	
Id.	32	9	—	Vigneto	3ª	1	06	60	383,76
Id.	32	12	—	Inc. erb. par. sem.	3ª	3	42	40	479,36
				Totali		190	04	89	67.567,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Est e *Sud*: con proprietà dello stesso.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2288)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Postecchia	29	1	—	Sem. par. orto	3ª	9	08	16	3.269,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con la strada Nazionale Adriatica n. 16;
Sud: con la strada comunale dei Mucchietti.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	190	04	89	67.567,14
2° Corpo	9	08	16	3.269,36
In complesso	199	13	05	70.836,50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4270

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Panetta Francesco fu Giuseppe e Gesualdi Antonia di Giambattista, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Panetta Francesco fu Giuseppe e Gesualdi Antonia di Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —nei confronti di Panetta Francesco fu Giuseppe e Gesualdi Antonia di Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per una superficie di ettari 3.17.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panetta Francesco fu Giuseppe e Gesualdi Antonia di Giambattista, rispettivamente per le quote del 63,10% e del 36,90%, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7522)					
Marina di S. Basilio	133	19	—	Seminativo	2ª	3	17	42	1.142,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale della Marina;
Sud: con Panetta Maria-Domenica di Battista;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con Panetta Maria-Domenica di Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 319.958,80 (trecentodiciannovemilanovecentocinquantotto e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4271

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pansini Francesco fu Bonifacio, in comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pansini Francesco fu Bonifacio, per i terreni ricadenti nel Comune di Stornara (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pansini Francesco fu Bonifacio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), della superficie di ettari 6.62.67, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.41.78, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.20.89.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pansini Francesco fu Bonifacio, in comune di Stornara (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 689)					
Posta Torre	9	9	—	Uliveto.	1ª	4	41	78	2.871,59

Il terreno sopra descritto confina:
Nord-Est: con Demanio dello Stato (Ramo Tratturi);
Sud-Est: con proprietà dello stesso;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con Liova Angiola fu Tiberio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 961.982,65 (novecentosessantunomilanovecentottantadue e cent. 65) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pansini Francesco fu Bonifacio, in comune di Stornara (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 689)					
Posta Torre	9	9	—	Uliveto.	1ª	2	20	89	1.435,79

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est e *Sud-Ovest*: con proprietà dello stesso;
Sud-Est: con la strada vicinale Paolillo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4272**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Nicola fu Donato, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolicelli Nicola fu Donato, per i terreni ri-

cadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paolicelli Nicola fu Donato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 41.72.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolicelli Nicola fu Donato, in comune d Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1255)					
Mezzo Miglio	20	41	—	Seminativo	1ª	4	90	61	2.943,66

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Galasso Carmela fu Angelo;
Est: con la strada vicinale Mezzo Miglio;
Sud: con la strada comunale di Serracapriola;
Ovest: con Galasso Carmela, Bisceglia Anna e Andreacco Antonietta di Alfonso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1255)					
Mezzo Miglio	21	21	—	Seminativo	1ª	3	58	58	2.151,48
Id.	21	39	—	Id.	2ª	1	40	74	605,18
					Totali . . .	4	99	32	2.756,66

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con la Bombarda Raffaele di Luigi;
Est: con Beveve Maria fu Francesco-Paolo, Lombarda Antonio e Vaino Nicola;
Sud: con Vicino Martino fu Donato ed altri;
Ovest: con la strada vicinale Mezzo Miglio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1255)					
Incoronata.	35	5	—	Seminativo	2ª	10	22	75	4.397,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale di Serracapriola;
Est: con Paolicelli Donato di Nicola;
Nord-Ovest: con Ferrucci Egildo di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1255)					
Turciniello	7	40	—	Pascolo cesp.	1ª	21	59	98	3.995,96

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Magnanti Luigi fu Leonardo ed altri;
Sud-Ovest: con la proprietà del comune di Apricena;
Nord-Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 750.633,30 (settecentocinquantamilaseicentotrentatre e cent. 30) per il 1° Corpo; di L. 705.974,20 (settecentocinquemilanovecentosettantaquattro e cent. 20) per il 2° Corpo; di L. 1.143.433,20 (unmilionecentoquarantatremilaquattrocentotrentatre e cent. 20) per il 3° Corpo e di L. 899.091,00 (ottocentonovantanovemilanovantuno) per il 4° Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	90	61	2.943,66
2° Corpo	4	99	32	2.756,66
3° Corpo	10	22	75	4.397,82
4° Corpo	21	59	98	3.995,96
In complesso	41	72	66	14.094,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.499.131,70 (tremilioniquattrocentonovantanovemilacentotrentuno e cent. 70) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4273

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Alberto fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Alberto fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Alberto fu Luigi relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 11.07.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 52. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Alberto fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2588)									
Faraniello	60	6	—	Seminativo ..	3ª	11	07	84	3.434,32

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: col tratturello Foggia-Castiglione;
Est: con i limiti del comune di S. Marco in Lamis.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 892.923,20 (ottocentonovantaduemilanovecentoventitre e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4274

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Alfonso fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Alfonso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —nei confronti di Pedone Alfonso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.43.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Alfonso fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2592)					
Faraniello	60	5	c	Seminativo	2ª	9	43	24	4.055,92

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed Ovest: con la stessa proprietà;
Est e *Sud*: con Pedone Armando fu Luigi

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.054.539,20 (unmilionecinquattaquattromilacinquecentotrentanove e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4275**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Armando fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Armando, fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950,n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Armando fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.56.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 51. PATTA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Armando fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2590)					
Faraniello	60	5	a	Seminativo . .	2ª	9	56	26	4.111,92

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, Est e *Sud*: con la stessa proprietà;
Ovest con Pedone Alfonso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.069.099,20 (unmilionosessantanovemilanovantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4276

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Cristina fu Luigi, in comune di Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagliarticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la strasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Cristina fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Cristina fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 7.49.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà allEnte per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Cristina fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2597)									
Torretta di Tortorella.	63	1	—	Seminativo	2ª	7	49	30	3.222,99

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con tratturello Foggia-Castiglione;
Est e Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con Pedone Raffaella fu Luigi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 837.977,40 (ottocentotrentasettemilanovecentosettantasette e centesimi 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art, 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4277

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Giulio fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Giulio fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Giulio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.47.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Giulio fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2595)					
Torretta di Tortorella	65	3	—	Seminativo	3ª	16	47	74	5.108,00

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con ferrovia Foggia-Manfredonia;
Est: con Pedone Cristina;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.379.360 (unmilionetrecentosettanovemilatrecentosessanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4278

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Michele fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Michele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia; (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Michele fu Luigi relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.80.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Michele fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2594)					
Tortorella	104	1	a	Seminativo	2ª	10	80	28	4.645,24

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Pedone Rosalba;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.207.762,40 (unmilioneduecentosettemilasettecentosessantadue e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4279

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Raffaella fu Luigi in comune di Foggia (prov. di Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333;2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Raffaella fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Raffaella fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.44.59 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Raffaella fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2587)					
Torretta	62	2	—	Seminativo	2ª	4	44	59	1.911,73

Il terreno sopradescritto confina:

Sud: con tratturello Foggia-Castiglione;
Ovest: con Forquet Luisa fu Federico;
Nord ed *Est*: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 497.049,80 (quattrocentonavantasettemilaquarantanove e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4280**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petti Francesco fu Gabriele, in comune di Termoli (prov. di Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costitutzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petti Francesco fu Gabriele, per i terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2590, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petti Francesco fu Gabriele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 12.06.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petti Francesco fu Gabriele, in comune di Termoli (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partite catastali* 4692 3926)					
Petrara Sin.	10	15	—	Seminatorio	2ª	12	06	04	3.859,34

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Petti Luigi fu Giuseppe;

Est: con proprietà Petti Anna fu Giuseppe e proprietà dello stesso Petti Francesco:

Ovest: con torrente Sinarca;

Sud con proprietà dello stesso Petti Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.234.988,80 (unmilioneduecentotrentaquattromilanovecentottantotto e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4281**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Perrone Lorenzo fu Alfredo, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Perrone Lorenzo fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Perrone Lorenzo fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 3.40.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Perrone Lorenzo fu Alfredo, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1974)					
Cantorado	41	10	—	Seminativo	3ª	3	40	30	986,86

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *Est*: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà Personé Carlo di Giacinto;
Ovest: con proprietà Personé Giuseppina di Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 335.532,40 (trecentotrentacinquemilacinquecentotrentadue e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4282

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio a1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2572 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per la superficie di ettari 261.54.29, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elen-

co n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 261.54.29.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 61. PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco de terreni intestati alla ditta Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta, Giuseppina fu Alfonso rispettivamente per le quote del 46,83 per cento, 38,56 per cento, 7,80 per cento, 6,81 per cento in termini di reddito dominicale, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partite catastali n.* 1861 2367 1962)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Zezza	45	11	—	Seminativo olivetato	3ª	34	18	30	15.040,52
Id.	42	8	—	Semin. parif. sem. oliv.	3ª	145	49	70	64.018,68
Id.	42	10	—	Pasc. arb. parif. sem.	3ª	0	24	90	34,86
Id.	42	9	—	Id.	3ª	7	01	40	981,96
Id.	42	13	—	Id.	3ª	0	86	30	120,82
Id.	42	16		Sem. parif. a sem. oliv.	3ª	0	56	50	248,60
Id.	42	18	—	Fabbr. rur.		—		—	
Id.	42	19	—	Sem. parif. sem. oliv.	3ª	18	89	60	8.314,24
					Totali	207	26	70	88.759,68

I terreni sopradescritti confinano::
Nord-Est: con proprietà di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio;
Est: con proprietà di eredi di Mauria Cecilia;
Sud-Est: con proprietà dello stesso Piccirella e con la strada vicinale Zezza;
Sud-Ovest: con proprietà di Bevilacqua Carlo fu Nicola;
Nord-Ovest: con vallone degli Orsi.

2° CORPO

(*Partite catastali n.* 1861, 2367, 1962)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Zezza	41	5	b	Incolto sterp.	unica	2	50	00	50,00
Id.	41	5	a	Semin. parif. orto	3ª	50	03	79	18 013,65
Id.	41	6	—	Fabbr. rurale	—	0	19	20	—
Id.	41	12	—	Sem. parif. orto	3ª	0	97	50	351,00
Id.	41	13	—	Id.	3ª	0	57	10	205,56
					Totali	54	27	59	18.620,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta espropriata;
Est: con proprietà di Macrellino Leo fu Vincenzo;
Ovest: con acquedotto Basso Larinese ed eredi Carrieto Vincenzo;
Sud: con proprietà di eredi Carrieto Vincenzo e Vallone Sciabolone.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	207	26	70	88.759,68
2° Corpo	54	27	59	18.620,21
In complesso	261	54	29	107.379,89

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4283

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per la superficie di ettari 314.77.71, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 314.77.71.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 62. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Matteo, Luigi, Antonietta e Giuseppina fu Alfonso, rispettivamente per le quote del 30,93 per cento, 19,07 per cento, 25 per cento, 25 per cento in termini di reddito dominicale, i ncomune di S. Croce di Magliano (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 985)					
Melanico	43	18	—	Pascolo	2ª	0	23	70	8,06
Id.	34	31	—	Seminativo	2ª	6	21	10	2.235,96
Id.	34	22	—	Id.	1ª	36	33	80	17.442,24
Id.	44	1	—	Id.	1ª	45	05	80	21.627,84
Id.	44	2	—	Oliveto	1ª	3	71	10	2.597,70
Id.	44	3	—	Fabbr. rurale	—	0	35	90	—
Id.	35	11	—	Seminativo	1ª	61	82	60	29.676,48
Id.	35	12	—	Pascolo	1ª	1	07	20	75,04
Id.	35	13	—	Fabbr. rurale	—	0	33	30	—
Id.	35	15	—	Seminativo	2ª	16	44	90	5.921,64
Id.	36	6	—	Id.	1ª	61	50	90	29.524,32
Cacatta	36	19	—	Id.	3ª	26	26	80	5.778,96
Id.	36	20	—	Id.	2ª	55	40	61	19.946,19
					Totali	314	77	71	134.834,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso Piccirella;
Est: con proprietà dello stesso Piccirella,
Sud-Ovest: con proprietà di Pece Nicola, Colabelli Tiberio, Iarocci Alessandro;
Ovest: con proprietà Del Sordo Annibale, Sicursi Luigi, Antonio, Giuseppe, e Domenico di Luigi.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4284

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Matteo fu Alfonso, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-

nia — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Matteo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), per la superficie di ettari 83.71.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 83.71.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 63. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Matteo fu Alfonso, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 1505)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Coppa del Vento	38	70	—	Seminativo	1ª	45	86	15	24.077,30
Id.	38	45	—	Id.	1ª	16	24	06	8.526,31
Id.	38	44	—	Id.	1ª	6	95	20	3.649,80
Id.	38	41	—	Id.	2ª	7	49	98	2.999,92
Id.	38	40	—	Fabbr. rurale	—	0	29	10	—
					Totali	76	84	49	39.253,33

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con la strada comunale Rignano-Stazione di Rignano, Partipilo Amalia fu Vito, Partipilo Emanuele fu Vito, Limogani Nicola di Francesco;
Sud-Est: con la strada comunale Foggia-Villanova;
Sud-Ovest: con il territorio del comune di Sansevero.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 1505)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Coppa del Vento	41	76	—	Seminativo	1ª	6	87	41	3.608,90

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con Partipilo Giuseppe fu Vito ed altri;
Est: con Casillo Pasquale fu Francesco;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con la strada comunale Foggia-Villanova.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	76	84	49	39.253,33
2° Corpo	6	87	41	3.608,90
In complesso	83	71	90	42.862,23

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4285**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sassi Enrico di Ennio, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sassi Enrico di Ennio, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2548, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sassi Enrico di Ennio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 4.68.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sassi Enrico di Ennio, in comune di S. Martino in Pensilis (provincia di Campobasso) trasferiti in proprietà de l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1706 3753)									
S. Antonio	49	2	—	Seminativo	1a	4	68	41	2.459,13

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale Saccione;
Est: con la stessa proprietà Sassi Enrico di Ennio;
Ovest: con proprietà Bevilacqua Giuseppe fu Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 762.330,30 (settecentosessantaduemilatrecentotrenta e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4286

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 68.93.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 45.75.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 23.17.44.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 4819)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta Solagna	27	23	—	Pascolo	3ª	1	37	15	68,58
Id.	27	24	—	Seminativo	2ª	18	08	40	6.148,54
Id.	27	25	—	Id.	2ª	14	79	76	5.031,17
Id.	27	36	—	Id.	3ª	11	50	64	2.876,60
					Totali	45	75	95	14.124,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con germani Petraccone fu Gaetano;

Nord-Est: con Salsicchio Tommaso di Paolo;

Sud-Est: con germani Giuliani fu Francesco e Battaglino Rosaria di Vito e Giuliani Adalgisa fu Giacinto;

Sud: con proprietà dello stesso;

Ovest: con strada vicinale Erba-Panni.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest, sud-est dalla strada comunale Passata dei Butteri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.002.233,00 (quattromilioniduemiladuecentotrentatre e cent. 00) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Schiavone-Panni Alfredo fu Vincenzo, in comune di Genzano (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4822)					
Erba Panni	27	21	—	Pascolo	2ª	0	07	28	5,10
Id.	27	22	—	Id.	2ª	0	09	61	6,73
				(*Partita catastale n.* 4819)					
Posta Solagna	27	29	—	Seminativo	3ª	0	82	81	207,03
Id.	27	28	—	Pascolo	2ª	4	41	73	309,21
Id.	27	27	—	Seminativo	2ª	0	30	95	105,20
Id.	27	32	—	Id.	1ª	8	71	50	3.486,00
Id.	27	26	—	Fabbricato rur.	—	0	07	92	—
Id.	27	25	—	Seminativo	2ª	8	65	64	2.943,17
				Totali		23	17	44	7.062,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Erba-Panni;
Nord-Ovest: con proprietà germani Petraccone fu Gaetano;
Sud: col tratturo di Gravina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4287**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Napoletana, con sede in Napoli, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società Agricola Napoletana, con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950,n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società Agricola Napoletana, con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 436.48.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società Agricola Napoletana con sede in Napoli, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1004)					
Bellini	27	3	—	Seminativo	3ª	54	60	60	18.019,98
Id.	27	6	—	Id.	2ª	16	96	24	7.293,83
Perazzolo	24	3	—	Id.	3ª	146	05	50	48.198,15
Id.	24	4	—	Id.	2ª	28	08	94	12.078,44
				(*Partita catastale n.* 1005)					
S. Pietro	24	1	—	Seminativo	3ª	55	70	80	18.383,64
				(*Partita catastale n.* 1004)					
Perazzolo	17	9	—	Pascolo	3ª	71	13	80	4.268,28
Id.	17	3		Id.	2ª	63	92	71	7.671,26
				Totali		436	48	59	115.913,58

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con De Biase Antonio fu Luigi;
Sud-Est: con De Santis Francesco fu Michele;
Ovest: con Caggiano Giustino fu Michele;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 30.441.144,25 (trentamilioniquattrocentoquarantunomilacentoquarantaquattro e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4288

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tomaiuolo Giuseppe di Tommaso, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tomaiuolo Giuseppe di Tommaso, per i terreni rica-

denti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 941;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tomaiuolo Giuseppe di Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.72.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tomaiuolo Giuseppe di Tommaso, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3924)									
Faranone	140	1	—	Pascolo	1ª	15	72	71	3.145,42

Il terreno sopradescritto confina:

Nord – *Sud* – *Est*: con la stessa proprietà;

Ovest: con il territorio del comune di Foggia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 802.082,10 (ottocentoduemilaottandue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1050, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4289

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Bitonto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Jatta Giovanni fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Jatta Giovanni fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 346.60.51, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n.2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 314.04.41, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.56.10.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato al l'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Bitonto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 27727)					
Murge di Sallustio	144	6	—	Pascolo	2ª	37	69	94	2.261,96
Id.	144	22	—	Id.	2ª	16	19	94	971,96
Id.	144	42	—	Id.	2ª	0	12	00	7,20
				(*Partita catastale n.* 27720)					
Murge di Sallustio	144	68	—	Seminativo	3ª	5	90	50	1.062,90
Id.	144	23	—	Pascolo	2ª	6	26	10	375,66
Id.	144	69	—	Seminativo	3ª	10	45	20	1.881,36
Id.	144	24	—	Pascolo	3ª	25	34	54	811,05
Id.	144	41	—	Seminativo	3ª	1	98	60	357,48
				(*Partita catastale n.* 27727)					
Murge di Sallustio	144	44	—	Seminativo	3ª	4	56	00	820,80
				(*Partita catastale n.* 27720)					
Murge di Sallustio	144	45	—	Pascolo	3ª	0	14	60	4,67
				(*Partita catastale n.* 27727)					
Murge di Sallustio	144	25	—	Pascolo	2ª	16	14	10	968,46
Id.	144	70	—	Seminativo	3ª	9	86	70	1.776,06
Id.	144	17	—	Mandorleto	3ª	13	14	95	5.522,79
Id.	144	19	—	Id.	3ª	11	32	30	4.755,66
				(*Partita catastale n.* 27720					
Murge di Sallustio	144	21	—	Mandorleto	3ª	7	21	80	3.031,56
Id.	144	18	—	Id.	3ª	18	16	50	7.629,30
Id.	144	20	—	Id.	3ª	11	98	10	5.032,02
Id.	144	7	—	Id.	3ª	33	11	65	13.908,93
Id.	144	29	—	Id.	2ª	6	55	40	4.423,95
				Totali		236	18	92	55.603,77

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà dello stesso (limite intercomunale Ruvo-Bitonto) e con la proprietà di Jatta Michele fu Francesco:
Ovest: con il limite intercomunale Ruvo-Bitonto;
Sud: con la proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio;
Sud-Est: con la proprietà di Fatone Giovanni di Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2º CORPO (*Partita catastale n.* 27728)					
Murge di Sallustio .	144	27	—	Seminativo . . .	3ª	8	63	00	1.553,40
				(*Partita catastale n.* 27729)					
Murge di Sallustio .	144	28	—	Pascolo	1ª	1	18	71	94,96
				Totali . .		9	81	71	1.648,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Ruvo-Bitonto;

Est: con la proprietà di Jatta Michele fu Francesco;

Ovest: con la proprietà di Jatta Fortunata fu Giuseppe;

Sud: con la proprietà di Jatta Michele fu Francesco e con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 27720)					
Pezza del Castello	143	1	—	Vigneto	1ª	13	32	93	18.661,02
Id.	143	2	—	Fabbr. rurale	—	0	12	58	
Id.	143	4	—	Seminativo	2ª	6	82	15	2.046,45
Id.	143	23	—	Vigneto	2ª	3	75	85	4.134,35
Id.	143	110	—	Id.	2ª	1	38	40	1.522,40
Id.	143	111		Seminativo	1ª	0	77	52	406,98
Id.	143	113	—	Vigneto	3ª	0	98	00	857,50
				Totali		27	17	43	27.628,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con il R. tratturello Grumo Barletta;

Nord-Ovest: con il limite intercomunale Bitonto-Ruvo;

Sud: con la proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni e Jatta Giuseppe fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 21172)					
Pezza del Castello	143	31	—	Vigneto	2ª	2	22	05	2.442,52
Id.	143	32	—	Id.	2ª	3	99	30	4.392,30
				(*Partita catastale n.* 27647)					
Pezza del Castello	143	16	—	Seminativo arb.	2ª	2	58	60	1.810,20
				(*Partita catastale n.* 27728)					
Pezza del Castello	143	35	—	Seminativo	1ª	14	11	20	7.408,80
Id.	143	36	—	Vigneto	3ª	17	95	20	15.708,00
				Totali		40	86	35	31.761,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Ruvo-Bitonto e con la proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni;

Sud-Est: con la strada vicinale Montedda e con la proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale e di Jatta Giovannina fu Pasquale;

Sud-Ovest: con la strada vicinale Ruvo-Altamura.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.912.030,60 (sedicimilioninovecentododicimilatrenta e cent. 60) per il 1° corpo; L. 462.015,60 (quattrocentosessantaduemilaquindici e cent. 60) per il 2° corpo; L. 9.126.895,60 (novemilionicentoventiseimilaottocentonovantacinque e cent. 60) per il 3° corpo; L. 10.196.766,90 (diecimilionicentonovantaseimilasettecentosessantasei e cent. 90) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	236	18	92	55.603,77
2° Corpo	9	81	71	1.648,36
3° Corpo	27	17	43	27.628,70
4° Corpo	40	86	35	31.761,82
In complesso	314	04	41	116.642,65

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 36.697.708,70 (trentaseimilioniseicentonovantasettemilasettecentotto e cent. 70) salvo determinazione defininitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Bitonto (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 21172)					
Pezza del Castello	143	29	—	Vigneto	2ª	7	98	05	8.778,55
Id.	143	30	—	Id.	2ª	9	17	65	10.094,18
Id.	143	33	—	Id.	2ª	3	70	85	4.079,35
Id.	143	34	—	Id.	3ª	2	69	85	2.361,19
Id.	143	31	—	Id.	2ª	6	42	65	7.069,18
				(*Partita catastale n.* 27647)					
Pezza del Castello	143	12	—	Vigneto	1ª	2	57	05	3.598,70
				Totali		32	56	10	35.981,15

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il comune di Ruvo ed altri proprietari;
Sud-Est: con la strada vicinale Montedda;
Sud-Ovest: con la strada comunale Altamura-Ruvo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4290

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti

di Jatta Giovanni fu Giuseppe per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopramenzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Jatta Giovanni fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 423.86.97, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 321.34.69, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei erreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 102.52.28.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 69. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco de terreni intestati alla ditta Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 15759)					
Coppa	126	7	—	Fabbr. rurale .	—	0	75	47	—
Id.	126	44	—	Seminativo arb.	4ª	0	36	25	97,88
				Totali		1	11	72	97,88

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Caputi Iambrenghi Gualtiero di Salvatore;
Est: con la strada vicinale Coppe;
Sud: con la proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni;
Ovest: con la proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 15759)					
Coppa	127	1	—	Mandorleto	5ª	5	08	66	813,86
Id.	127	3	—	Seminativo (Str.Pr.Par.)	4ª	0	27	72	20,79
Id.	127	4	—	Seminativo	4ª	2	76	90	207,68
Id.	127	5	—	Pascolo	2ª	1	90	23	114,14
Id.	127	8	—	Id.	2ª	3	36	97	202.12
				(*Partita catastale n.* 12035)					
Coppa	127	9	—	Pascolo	2ª	8	79	22	527,53
				(*Partita catastale n.* 15759)					
Coppa	127	10	—	Seminativo	5ª	1	26	02	63,01
Id.	127	14	—	Pascolo	2ª	21	76	25	1.305,75
Id.	127	15	—	Seminativo	4ª	9	50	06	712,55
Id.	127	16	—	Pascolo	3ª	46	29	34	1.573,98
Id.	127	19	—	Seminativo	5ª	1	38	60	69,30
Id.	127	25	—	Pascolo	2ª	20	37	76	1.222,66
Id.	127	26	—	Seminativo	5ª	1	10	81	55,41
Id.	127	28	—	Id.	5ª	2	66	06	133,03
Id.	127	31	—	Pascolo	2ª	9	97	75	598,65
Id.	127	32	—	Seminativo	5ª	11	36	55	568,28
Id.	127	33	—	Id.	4ª	1	89	03	141,77
Id.	127	34	—	Pascolo	2ª	0	58	32	34,99
				Totali		150	36	15	8.365,50

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni;
Est: con la proprietà di Jatta Giovanni fu Pasquale;
Sud: con la strada vicinale Carraro;
Ovest: con la strada vicinale Coppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine	109	25	—	Seminativo	3ª	0	09	17	15,13
Id.	109	28	—	Id.	3ª	0	02	40	3,96
Id.	109	30	—	Pascolo	2ª	10	88	07	652,84
Id.	109	166	—	Seminativo	3ª	5	97	00	985,05
Id.	109	26	—	Pascolo	1ª	0	59	25	56,29
Id.	109	86	—	Id.	1ª	0	03	92	3,72
				(*Partita catastale n.* 15751)					
Mattine	109	29	—	Seminativo	3ª	0	07	09	11,70
Id.	109	27	—	Fabbr. rur.	—	0	61	13	—
Id.	109	85	—	Pascolo	1ª	1	24	67	118,44
				Totali		19	52	70	1.847,13

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le proprietà di Jatta Filippo fu Giovanni e di Gattulli Domenico fu Davide;
Est: con la proprietà dello stesso e con il limite intercomunale Ruvo-Bitonto;
Ovest: con la proprietà dello stesso e con proprietà di Montaruli Salvatore fu Giuseppe;
Sud: con il limite Ruvo-Bitonto e con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 15759)					
Mattine	110	76	—	Pascolo	1ª	0	65	73	62,44

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada che unisce la vicinale Spinazzola-Bitonto alla strada Altamura-Ruvo;
Est: con una strada che unisce la vicinale Spinazzola-Bitonto alla strada Altamura-Ruvo;
Sud: con la proprietà dello stesso (ricadente in territorio di Bitonto).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 15751)					
Mattine	110	54	—	Vigneto	3ª	29	20	60	17.523,60
				(*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine (Cipollusse)	110	58		Vigneto	3ª	23	10	46	13.862,76
				Totali		52	31	06	31.386,36

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Stragapede Giovina di Pantaleo;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Altamura-Ruvo;
Sud: con una strada privata parificata di proprietà degli eredi Jatta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine (Montecaccia)	110	19	—	Fabbr. rurale	—	0	00	72	—
Id.	110	3	—	Vigneto	3ª	3	99	16	2.394,96
Id.	110	20	—	Id.	2ª	6	69	00	5.853,75
Id.	110	193	—	Seminativo	2ª	6	79	30	1.969,97
				Totali . .		17	48	18	10.218,68

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le proprietà di Lamonarca Teresa fu Pasquale ed altre; e con lo stesso;
Sud-Est: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto;
Sud: con la proprietà di Porro Regano Nicola fu Felice;
Nord-Ovest: con il tratturo Canosa-Ruvo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale* n. 12035)					
Mattine	110	36		Fabbr. rurale	—	0	00	32	—
Id.	110	40		Vigneto	3ª	16	77	26	10.063,56
Id.	110	41	—	Fabbr. rur.	—	0	00	38	—
Id.	110	42		Vigneto	2ª	9	39	15	8.217,56
Id.	110	199		Seminativo	2ª	0	88	20	255,78
Id.	110	53		Fabbr. rur.	—	0	00	32	—
Id.	110	57	-	Vigneto	2ª	7	62	61	6.672,81
Id.	110	198		Mandorleto	3ª	2	28	48	822,53
				Totali	.	36	96	72	26.032,24

I terreni sopradescritti confinano::

Nord · con proprietà Catalano Angela fu Michele ed altri

Est: con la strada vicinale Altamura-Ruvo:

Ovest con la stessa proprietà;

Sud: con la strada privata di proprietà Jatta e con proprietà Jatta Giuseppe e Giovanni fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 15759)					
Mattine	109	18	—	Mandorleto	3ª	5	51	31	1.984,71
Id.	109	17	—	Mandorleto (Str. pr. par.)	3ª	0	15	62	56,23
Id.	109	75	—	Mandorleto	4ª	15	94	72	3.348,91
Id.	109	88	—	Seminativo	3ª	1	50	86	248,92
				(*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine	109	22		Mandorleto	4ª	10	26	35	2.155,34
				(*Partita catastale n.* 15751)					
Mattine	109	23	-	Seminativo	2ª	9	53	57	2.765,35
				Totali		42	92	43	10.559,46

I sopradescritti terreni confinano

Nord con proprietà dello stesso;

Sud-Est: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto;

Nord-Ovest: con proprietà Carrante Anna, Catalano Giovanni ed altre;

Sud: con proprietà Pellicciari fratelli fu Salvatore, Losito Domenico di Michele e con strada vicinale Carraro n. 1

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 29.853,40 (ventinovemilaottocentocinquantatre e cent. 40) per il 1° corpo; L. 2.470.864,45 (duemilioniquattrocentosettantamilaottocentosessantaquattro e cent. 45) per il 2° corpo; L. 528.804 (cinquecentoventottomilaottocentoquattro) per il 3° corpo; L. 17,483,20 (diciassettemilaquattrocentoottantre e cent. 20 per il 4° corpo; L. 10.985.226, (diecimilioninovecentoottantacinquemiladuecentoventisei) per il 5° corpo; L. 3.389.671,65 (tremilionitrecentoottantanovemilaseicentosettantuno e cent. 65) per il 6° corpo; L. 8.967.581,20 (ottomilioninovecentosessantasettemilacinquecentoottantuno e cent. 20) per il 7° corpo; L. 3.249.364,05 (tremilioniduecentoquarantanovemilatrecentosessantaquattro e cent. 05) per l'8° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	11	72	97,88
2° Corpo	150	36	15	8.365,50
3° Corpo	19	52	70	1.847,13
4° Corpo	0	65	73	62,44
5° Corpo	52	31	06	31.386,36
6° Corpo	17	48	18	10.218,68
7° Corpo	36	96	72	26.032,24
8° Corpo	42	92	43	10.559,46
In complesso	321	34	69	88.569,69

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 29.638.847,95 (ventinovemilioniseicentotrenttomilaottocentoquarantasette e cent. 95) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Jatta Giovanni fu Giuseppe, in comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine	109	10	—	Mandorleto	3ª	0	11	93	42,98
Id.	109	78	—	Fabbricato rur.	—	0	01	44	—
				(*Partita catastale n.* 15759)					
Mattine	109	12	—	Fabbricato rurale	—	0	23	19	—
				(*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine	109	15	—	Mandorleto	4ª	0	78	34	164,51
Id.	109	77	—	Id.	3ª	2	84	40	1.023,84
				(*Partita catastale n.* 15759)					
Mattine	109	90	—	Mandorleto	3ª	1	02	37	368,53
Id.	109	16	—	Id.	3ª	0	59	55	214,37
Id.	109	76	—	Seminativo	2ª	1	93	29	560,54
Id.	109	91	—	Mandorleto	3ª	4	62	86	1.666,30
					Totali	12	17	37	4.041,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e con la strada interpoderale collegata alla vicinale Spinazzola-Bitonto;

Sud-Est: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto;

Nord-Ovest: con proprietà di Carrante Anna di Vincenzo, Catalano Giovanni ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine (chiesa)	110	43	—	Seminativo	3ª	20	12	40	3.320,40

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Pellegrino Salvatore di Vincenzo ed altri;

Sud-Ovest: con la stradella vicinale Carraro e con la proprietà di Di Terlizzi Giuseppe fu Cleto ed altri;

Sud-Est: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 12035)					
Mattine	110	45	—	Vigneto	2ª	23	00	87	20.132,61
Id.	110	48	—	Fabbr. rurale	—	0	20	26	—
Id.	110	49	—	Aia rurale	—	1	58	03	—
Id.	110	50	—	Seminativo arb.	2ª	0	29	01	210,32
Id.	110	51	—	Mandorleto	2ª	1	65	22	867,40
Id.	110	55	—	Vigneto	2ª	19	42	86	17.000,02
Id.	110	57	—	Id.	2ª	1	60	35	1.403,09
Id.	110	56	—	Fabbr. rurale	—	0	00	18	—
				(*Partita catastale n.* 15751)					
Mattine	110	52	—	Vigneto	2ª	22	45	73	19.650,14
					Totali	70	22	51	59.263,58

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con la strada vicinale Altamura-Ruvo;

Ovest: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	12	17	37	4.041,07
2° Corpo	20	12	40	3.320,40
3° Corpo	70	22	51	59.263,58
In complesso	102	52	28	66.625,05

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4291

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso per i terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2598, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionato;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 487.52.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 360.90.88, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo di complessivi ettari 126.62.02.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9582)					
Marinelle	3	12	—	Semin. parif. orto	2a	19	71	00	9.460,80
Id.	3	16	—	Id.	2a	8	76	70	3.156,12
Id.	3	22	—	Pasc. parif. sem. infimo	unica	2	02	60	162,08
Id.	3	23	—	Semin. parif. orto	2a	3	41	50	1.229,40
Id.	3	24	—	Seminatorio	3a	9	24	80	1.849,60
Id.	3	25	—	Fabbr. rurale	—	0	17	90	—
Id.	3	26	—	Id.	—	0	45	90	—
Id.	3	27	—	Vigneto olivetato	2a	0	34	20	218,88
Id.	3	28	—	Sem. con olivi par. oliv.	2a	11	12	20	6.450,76
Id.	7	2	—	Semin. parif. orto	2a	0	89	80	431,04
Id.	7	3	—	Pasc. par. semin. inf.	unica	0	21	50	17,20
Id.	7	4	—	Id.	unica	1	11	20	88,96
Id.	7	5	—	Fabbr. rurale	—	0	10	40	—
Id.	7	6	—	Incolto	unica	0	62	20	14,93
Id.	7	7	a	Semin. par. orto	2a	34	00	00	16.320,00
Id.	7	7	b	Vigneto par. oliv.	2a	0	19	10	106,96
Id.	7	8	—	Semin. par. orto	2a	8	21	20	3941,76
Id.	7	13	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	22	00	17,60
Id.	7	18	—	Seminatorio	3a	11	20	20	2.240,40
Id.	7	19	—	Semin. par. orto	2a	7	39	10	2.660,76
Id.	7	20	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	20	00	16,00
Id.	7	21	—	Fabbr. rurale	—	0	16	20	—
Id.	7	22	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	17	00	13,60
Id.	7	23	—	Fabbr. rurale	—	0	37	80	—
Mezzana	7	24	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	43	90	35,12
Id.	7	25	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	15	50	12,40
Id.	7	26	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	01	60	1,28
Id.	7	27	—	Sem. parif. orto	2a	41	43	70	19.889,76
Id.	7	31	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	16	80	13,44
Montebello	7	32	—	Seminatorio	3a	7	46	00	1.492,00
Id.	7	33	—	Seminat. par. orto.	2a	41	08	90	19.722,72
Mezzana	7	34	—	Id.	2a	7	96	78	3.824,53
Montebello	7	35	—	Id.	2a	37	91	50	18.199,20
Mezzana	7	36	—	Pasc. par. semin. inf.	unica	0	65	90	52,72
Id.	7	37	—	Fabbr. rur.	—	0	15	40	—
Id.	7	38	a	Semin. par. orto	2a	41	75	90	20.044,32
Id.	7	38	b	Vigneto par. oliv.	2a	0	25	00	140,00
Fosso Sacchetti	7	40	—	Seminatorio	3a	21	37	50	4.275,00
Id.	7	41	—	Id.	1a	21	31	00	7.671,60
Montebello	7	43	—	Vigneto	2a	0	58	30	326,48
Fosso Sacchetti	7	45	—	Incolto	unica	4	08	80	98,11
Montebello	7	44	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	14	30	11,44
Fosso Sacchetti	7	47	—	Incolto	unica	1	81	60	45,58
Id.	5	55	—	Pasc. par. sem. inf.	unica	0	06	80	5,44
Id.	7	58	a	Pasc. par. inc. frutt.	unica	10	95	50	525,84
Id.	7	58	b	Incolto	unica	0	75	70	18,16
					Totali	360	90	88	144.909,99

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con fiume Trigno;
Nord-Est: con proprietà dello stesso Battiloro;
Sud: con proprietà Luciani Pasquale, Tomaselli Francesco, Fioretto Antonio, Di Pietro Giuseppina e Pilone Pietro e con lo stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 46,695.232,65 (quarantaseimilioniseicentonovantacinquemiladuecentotrentadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n, 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 9582)

DENOMINAZIONI DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mezzana	7	28	—	Seminatorio	1ª	15	52	80	5.590,08
Id.	7	29	—	Pasc. parif. sem. infimo	unica	0	34	20	27,36
Id.	7	30	—	Seminatorio	1ª	1	48	20	533,52
Id.	7	34	—	Semin. parif. orto	2ª	3	19	12	1.531,79
Id.	7	39	—	Fabbr. rur.	—	0	33	90	—
Id.	7	42	—	Pasc. par. a sem. infimo	unica	0	04	10	3,28
Montebello	7	46	—	Fabbr. rur.	—	0	27	20	
Mezzana	7	48	a	Seminatorio	1ª	29	87	00	10.753,20
Id.	7	48	b	Vigneto olivetato	2ª	0	65	00	416,00
Id.	7	49	—	Pasc. par. sem. infimo	unica	1	12	80	90,24
Id.	7	50	—	Seminatorio	1ª	19	63	70	7.069,32
Id.	7	51	—	Pasc. parif. sem. infimo	unica	0	36	70	29,36
Fosso Pergolo	7	52	—	Seminatorio	3ª	1	64	20	328,40
Fosso Sacchetti	7	53	—	Pasc. par. incol. fruttif.	unica	1	41	60	67,97
Id.	7	54	—	Seminatorio	3ª	0	99	10	198,20
Id.	7	56	a	Semin. parif. orto	2ª	32	76	00	15.724,80
Id.	7	56	b	Vigneto olivetato	2ª	0	60	00	384,00
Id.	7	57		Fabbr. rur.		0	82	90	—
Id.	7	59		Pasc. par. sem. infimo	unica	1	67	40	133,92
Id.	7	60	—	Sem. parif. orto	2ª	13	86	10	6.653,28
					Totali	126	62	02	49.534,72

I terreni sopradescritti confinano

Nord : con ferrovia Bologna-Otranto ;
Sud-Est : con il torrente Mergolo e fosso Sacchetti ;
Ovest : con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4292

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Petacciato (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e [illegible] agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2598, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso) della superficie di ettari 425.04.54, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 272.81.17 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo svi uppo dell'irrigazione e la trasformazone fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo di complessivi ettari 152.23.37.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Petacciato (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la trasformazione fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 554)					
Saracena	25	24	—	Sem. parif. vigna e cann.	3ª	1	25	69	502,79
Piana Crocetta	25	25	a	Semin. scelto	—	10	57	30	3.383,36
Id.	25	25	b	Vigna e canneto	3ª	0	35	00	140,00
Pozzo Nocella	25	31	a	Seminativo scelto	—	42	65	76	13.650,41
Pantano Muzzo	25	35	—	Id.	—	31	01	00	9.923,20
Saraceno	25	36	—	Id.	—	11	19	20	3.581,44
Piana Crocetta	25	14	—	Seminatorio	1ª	17	32	10	4.157,04
Interrata	25	32	—	Id.	1ª	9	90	60	2.377,44
Id.	25	33	—	Id.	1ª	13	66	90	3.280,56
Colle Granata	25	37	—	Id.	1ª	15	28	80	3.669,12
Interrata	25	18	—	Semin. inf.	unica	31	30	70	1.878,42
Id.	25	23	—	Id.	unica	25	77	00	1.546,20
Pantano Muzzo	25	34	—	Id.	unica	16	02	20	961,32
Interrata	25	12	—	Vigna e canneto	2ª	0	45	10	270,60
Piana Crocetta	25	16	—	Id.	3ª	0	17	30	69,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 554)					
Colle Granata	25	19	—	Vigna e canneto	3ª	0	20	90	83,60
Id.	25	21	—	Id.	3ª	0	41	10	164,40
Saracena	25	4	—	Boscoso	1ª	2	32	10	185,68
Piana Crocetta	25	10	—	Id.	1ª	3	01	70	241,36
Saracena	25	11		Id.	1ª	3	05	22	244,18
Interrata	25	13	—	Id.	1ª	27	97	40	2.237,92
Colle Granata	25	22	-	Id.	1ª	8	50	80	680,64
Id.	25	9	—	Fabbr. rur.	—	0	11	70	
Piana Nocella	25	17	—	Id.	—	0	16	40	—
Colle Granata	25	20	—	Id.	-	0	9	20	
					Totali	272	81	17	53.228,88

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Portocannone-Guglionesi,
Est: con il termine del comune di Termoli;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 19.217.853,05 (diciannovemilioniduecentodiciassettemilaottocentocinquantatre e cent. cinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Petacciato (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 554)					
Piana dei Triangoli	19	1	—	Fabbr. rur.	—	0	03	70	—
Id.	19	2	—	Vign. e cann.	3ª	1	08	90	435,60
Pecorareccia	19	3	—	Fabbr. rur.	—	0	15	60	—
Id.	19	4	—	Sem. par. a vign. e cann.	3ª	20	50	40	8.201,60
Piana dei Triangoli	19	5	—	Vign. e cann.	3ª	0	54	50	218,00
Id.	19	6	—	Pascolo	2ª	5	43	70	173,98
Id.	19	10	a	Sem. scelto	—	16	55	20	5.296,64
Id.	19	10	b	Vign. e cann.	—	2	30	00	920,00
Id.	19	11	-	Id.	3ª	0	90	00	360,00
Id.	19	12	-	Id.	3ª	0	12	10	48,40
Id.	19	13	—	Sem. oliv. parif. a olivo	2ª	0	11	90	71,40
Id.	19	14	—	Seminatorio	1ª	1	31	30	315,12
Id.	19	15	—	Boscoso	1ª	3	16	40	253,12
Id.	19	9	—	Fabbr. rur.	—	0	13	20	—
Id.	19	16	—	Vign. e cann.	—	1	22	20	390,04
Id.	19	17	—	Pascolo	1ª	2	96	60	177,96
Id.	19	18	—	Sem. par. a vign. e cann.	—	5	54	60	2.218,40
Id.	19	8	—	Semin. scelto		9	38	10	3.001,92
Pozzo Nocella	25	6	—	Vign. e cann.	2ª	0	55	60	333,60
Id.	25	7	—	Fabbr. rur.	—	0	27	50	—
Id.	25	8	—	Fabbr. rur.	—	0	14	80	—
Id.	25	27	—	Vign. e cann.	2ª	0	51	40	308,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1º CORPO (*Partita catastale*) *n.* 554					
Pozzo Nocella	25	28	—	Vigna e canneto	2ª	0	54	40	326,40
Id.	25	29	—	Id.	3ª	1	12	90	451,60
Id.	25	31	b	Id.	2ª	2	40	00	1.440,00
Id.	25	31	a	Sem. scelto	—	36	93	24	11.818,39
					Totali	113	98	24	36.759,97

I terreni sopradescritti confinano
Nord-Est : con la strada comunale di allacciamento a Petacciato ;
Sud : con proprietà dello stesso ;
Ovest con la strada comunale Petacciato-Guglionesi e con l'abitato di Petacciato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2º CORPO (*Partita catastale n.* 9582)					
Saraceno	25	26	—	Semin. par. a vign. e cann.	3ª	12	78	35	5.113,40
Id.	25	11	—	Boscoso	1ª	2	03	48	162,78
Id.	25	30		Seminativo scelto	—	8	81	40	2.820,48
Piana Crocetta	25	15		Id.		14	61	90	4.678,08
					Totali	38	25	13	12.774,74

I terreni sopradescritti confinano :
Nord con la strada statale Adriatica n. 16 ; *Est* ed *Ovest* con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	113	98	24	36.759,97
2º Corpo	38	25	13	12.774,74
Totali complessivi	152	23	37	49.534,71

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4293.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Antonio fu Vincenzo, in comune di Garaguso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di De Luca Antonio fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel Comune di Garaguso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Luca Antonio fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di Ha. 71.77.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 72. PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Antonio fu Vincenzo, in comune di Garaguso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1412)					
Bosco Morrone	18	62	—	Incolto prod.	unica	2	02	25	20,22
Id.	18	61	—	Id.	unica	4	68	28	46,83
Id.	18	60	—	Pascolo cesp.	2ª	20	11	35	1.005,68
Id.	18	42	—	Id.	2ª	2	03	33	101,66
Id.	18	41	—	Pascolo	3ª	1	52	39	54,86
Id.	18	40	—	Seminativo	4ª	2	42	52	242,52
Id.	18	43	—	Pascolo arb.	3ª	20	64	35	1.857,91
Parata Carpineto	18	12	—	Id.	3ª	3	07	07	276,36
Id.	18	7	—	Seminativo	3ª	4	62	07	924,14
Id.	18	45	—	Pascolo cesp.	2ª	1	31	77	65,88
Id.	18	6	—	Pascolo	3ª	0	22	25	8,02
Id.	18	73	—	Pascolo cesp	2ª	1	36	56	68,28
Id.	18	46	—	Seminativo	4ª	0	37	22	37,22
Id.	18	9	—	Pascolo	3ª	0	17	36	6,24
Macchia del Cerro	6	130	—	Seminativo	3ª	1	00	80	201,60
Id.	6	28	—	Id.	3ª	6	18	31	1.236,61
					Totali	71	77	88	6.154,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Sud: con Moles Carmela, Donghia Domenico e Moles Maria;

Ovest: col fosso Sala e con proprietà Turati Silvio e Ottolini Lucia;
Est: con De Cuzzi Angelina maritata Magnante e De Cussi Gregorio.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 1.940.550,40 (unmilionenovecentoquarantamilacinquecentocinquanta e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4294

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Antonio Vito e Francesco fu Vincenzo, in comune di Oliveto Lucano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Luca Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel Comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera);
Udito il parere in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Luca Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera), per una superficie di Ha. 131.42.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articoli sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Antonio Vito e Francesco fratelli fu Vincenzo, rispettivamente per il 37,66 per cento, 34,92 per cento e 27,42 per cento espressi in termini di reddito dominicale in comune di Oliveto Lucano, (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 244)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Boschetto S. Giovanni	1	16	—	Pascolo arb.	2ª	8	48	12	1.102,56
Id.	1	18	—	Seminativo	3ª	11	92	13	1.430,56
Serra Antica	1	19	—	Pascolo cesp.	1ª	1	94	55	155,64
Manca Carantuono	1	22		Pascolo arb.	2ª	3	01	25	391,62
Id.	1	21		Id.	2ª	24	06	34	3.128,24
Piana S. Giovanni	1	20		Seminativo	2ª	9	56	90	2.296,56
Id.	1	29	—	Id.	2ª	21	08	44	5.060,25
Confine	1	30	—	Id.	2ª	20	43	62	4.904,69
Id.	1	31		Id.	3ª	6	87	86	825,43
Id.	1	32		Pascolo	unica	8	84	73	707,78
Farneto Trono	1	34		Id.	unica	12	51	71	1.001,37
Sotto il Trono	1	33		Pascolo cesp.	2ª	2	67	04	146,87
						131	42	69	21.151,57

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con terreni della stessa proprietà
Sud: con Vallone Acqua del Trono;
Ovest: con il limite del comune di Garaguso e col Vallone Acqua del Trono
Est: con terreni della stessa proprietà e col fosso Verdinaccio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.312.993,75 (seimilionitrecentododicimilanovecentonovantatre e cent. 75) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4295

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Antonio fu Vincenzo, in comune di San Mauro Forte (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegaizone concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Luca Antonio fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigaizone e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Luca Antonio fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), per una superficie di ettari 261.86.58, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 149.07.16, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 112.79.42.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Antonio fu Vincenzo, in comune di S. Mauro Forte (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 349)					
Priato	36	62	—	Seminativo	4ª	16	68	36	1.668,36
Id.	36	65	—	Pascolo cesp.	3ª	5	04	99	161,60
Id.	36	63	—	Id.	2ª	0	81	82	36,00
Id.	36	64		Seminativo	3ª	9	13	41	1.918,16
Id.	36	74	—	Id.	3ª	20	16	04	4.233,69
Id.	36	82	—	Pascolo cesp.	2ª	27	01	64	1.188,72
Tempa Priato	36	83	—	Seminativo	3ª	14	56	76	3.059,20
Priato	36	84	—	Pascolo cesp.	3ª	26	51	96	848,63
Id.	36	85	—	Seminativo	4ª	7	00	38	700,38
Id.	36	86	—	Pascolo cesp.	2ª	6	54	40	287,94
Id.	40	1	—	Id.	2ª	0	17	18	7,56
Id.	40	2	—	Seminativo	3ª	0	74	42	156,28
Isca S. Maria	41	1	—	Pascolo cesp.	2ª	14	65	80	644,96
					Totali	149	07	16	14.911,48

I terreni suddetti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e con proprietà Arcieri;
Sud: con la strada comunale di Capritondo e con proprietà del comune di S. Mauro Forte, Moscato Concetta e Autera Pietro;

Ovest: con proprietà Arcieri;
Est: con il torrente Salandrella e con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.661.970,85 (quattromilioniseicentosessantunomilanovecentosettanta e cent. 85) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Antonio fu Vincenzo, in comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), costituenti 'l terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trosformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 349)					
Priato	36	61	—	Pascolo cesp.	2ª	1	84	03	80,97
Id.	36	66		Id.	2ª	1	61	10	70,88
Id.	36	67	—	Id.	2ª	0	88	78	39,06
Id.	36	68		Incolto prod.	unica	3	43	37	37,77
Id.	36	69	—	Seminativo	3ª	0	19	52	40,99
Id.	36	70		Fabbr. rur.	—	0	98	78	—
Id.	36	71		Pascolo	1ª	1	59	48	143,53
Id.	36	72	—	Id.	1ª	1	39	38	125,44
Id.	36	73	—	Seminativo	3ª	2	17	07	455,85
Id.	36	74	—	Id.	3ª	16	06	26	3.373,14
Id.	36	75	—	Id.	2ª	27	65	60	7.190,56
Id.	36	76	—	Pascolo	1ª	8	20	10	738,09
Id.	36	77		Pascolo cesp.	1ª	4	35	34	435,34
Id.	36	78	—	Incolto prod.	unica	3	34	24	36,76
Id.	36	79	—	Seminativo	4ª	0	54	46	54,46
Id.	36	80	-	Id.	3ª	2	19	31	460,55
Id.	36	81	—	Id.	4ª	1	02	62	102,62
Id.	36	84	—	Pascolo cesp.	3ª	35	29	98	1.129,60
					Totali	112	79	42	14.515,61

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Salandrella e con proprietà Arcieri;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1952, n. **4296**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprictà di De Curtis Doroteo fu Bilivelto, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Curtis Doroteo fu Bilivelto, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2567, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Curtis Doroteo fu Bilivelto, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per una superficie complessiva di Ha. 10.76.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Curtis Dorteo fu Bilivelto in comune di S.ta Croce di Magliano (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, numero 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir.
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 346)									
Parco Sterpano	31	12	—	Seminativo	2ª	10	76	09	3.873,95

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con Del Sordo Annibale e Luigi di Flaviano;

Sud-Ovest: con la strada comunale Pietro Matteo;

Nord-Ovest con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1,278.403,50 (unmilioneduecentosettantottomilaquattrocentotre e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4297

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gerini Alessandro, Isabella, Maria e Carlo fu Gerino, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, *comma primo* ed 87, *comma quinto*, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gerini Alessandro, Isabella, Maria e Carlo fu Gerino, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gerini Alessandro, Isabella, Maria e Carlo fu Gerino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una supercie di ettari 191.58.40, specicamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel preceeonte articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'rrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gerini Alessandro per il 40%, Isabella, Maria e Carlo per il 60 per cento fu Gerino, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2986)					
Pagliete	106	9	—	Fabbr. rur.	—	0	27	56	—
Id.	106	1	—	Id.	—	0	24	61	—
Id.	106	2		Id.	—	0	48	70	—
Id.	106	4		Id.	—	0	36	80	—
Id.	106	10	a	Seminativo	2ª	18	30	00	5.490,00
Id.	106	10	c	Id.	2ª	39	05	92	11.717,76
Id.	106	16	a	Id.	3ª	18	20	52	4.551,30
Id.	106	17	—	Id.	1ª	21	63	00	8.652,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2980)					
Pagliete	106	5	a	Seminativo	3ª	33	07	90	8.269,75
Id.	106	5	c	Id.	3ª	0	09	50	23,75
Id.	106	14	b	Id.	2ª	0	33	00	99,00
Id.	106	15	a	Id.	2ª	20	17	89	6.053,67
Id.	106	7	b	Id.	3ª	1	62	00	405,00
Id.	106	6	—	Id.	3ª	37	71	00	9.427,50
				Totali		191	58	40	54.689,73

I terreni sopradescritti confinano

Nord-Est: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest. con proprietà Ruffo della Scaletta fratelli e Figliolia Lorenzo fu Francesco;
Sud: con Demanio dello Stato, Sipari Francesco, Ventura Antonio ed altri;
Ovest: con Fondazione Pia Maria Grazia Barone e fratelli Ruffo della Scaletta.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 14.793.093,40 (quattordicimilionisettecentonovantratremilanovantatre e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto; *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4298**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Anonima « Terra Apuliae » Agricola Romagnola, con sede in Bologna, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di esproprazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti della Società Anonima « Terra Apuliae » Agricola Romagnola, con sede in Bologna, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);
Udito il parere in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 magio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti della Società Anonima « Terra Apuliae » Agricola Romagnola, con sede in Bologna, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 60.70.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrogazione e la trasformazione fondiaria — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soc. An. « Terra Apuliae », Agricola Romagnola con sede in Bologna, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 2719)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Tavoliere	88	1	g	Seminativo	1ª	19	14	28	7.657,12
Id.	88	I	i	Id.	1ª	37	29	00	14.916,00
				Totali		56	43	28	22.573,12

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Ciccarelli Cesare di Luigi ed altri;
Ovest, Est e *Sud*: con la proprietà della stessa ditta.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2719)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Quote Sciali	86	130	—	Pascolo	4ª	0	80	84	56,59
Id.	86	125		Id.	4ª	0	63	34	44,34
Id.	86	107	—	Id.	4ª	0	88	50	61,95
Sciali	108	1	—	Id.	4ª	0	70	03	49,02
Id.	108	2	—	Id.	4ª	0	63	06	44,14
Id.	108	25		Id.	4ª	0	61	19	42,83
				Totali		4	26	96	298,87

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con Demanio dello Stato, Sipari Francesco e Ventura Antonio;
Nord-Ovest: con proprietà Ruffo della Scaletta fratelli e con proprietà del comune di Manfredonia:
Sud-Est: con la strada vicinale Sciali.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.868.011,20 (cinquemilioniottocentosessantottomilaundici e cent. 20) per il 1° corpo, e di L. 74.717,50 (settantaquattromilasettecentodiciassette e cent. 50) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	56	43	28	22.573,12
2º Corpo	4	26	96	298,87
In complesso	60	70	24	22.871,99

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.942.728,70 (cinquemilioninovecentoquarantaduemilasettecentoventotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4299

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Anna fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Anna fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia).

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento della detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Anna fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 69.54.94, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 51.14.44, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.40.50.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formato parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Anna fu Michele in comune di Lesina (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, n. 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Celestino	6	10	—	Seminativo	3ª	0	04	80	13,92
Id.	6	16	—	Id.	2ª	1	95	29	761,63
Id.	6	20	—	Seminativo arb.	1ª	1	41	45	884,03
Id.	6	24	—	Seminativo	2ª	47	72	90	18.614,30
					Totali	51	14	44	20.273,88

I terreni sopradescritti confinano
Nord: con Parlato Giovanna fu Michele;
Est. con ferrovia Bologna-Otranto;
Sud con strada comunale Lesina-Ripalta stazione
Ovest: con strada comunale Sansevero-Acquarotta e con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.284,608,95 (cinquemilioniduecentottantaquattromilaseicentotto e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n, 230 e dell'art, 18 della legge 21 ottobre 1950, n, 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Anna fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Celestino	9	4	—	Seminativo	1ª	18	21	66	10.019,16
Id.	9	20	—	Seminativo arb.	1ª	0	18	84	117,78
					Totali	18	40	50	10.136,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud con la strada comunale Lesina-Ripalta stazione.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4300

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Croce Alda, Elena, Lidia e Silvia di Benedetto, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Croce Alda, Elena, Lidia e Silvia di Benedetto, per i terreni ricadenti nel Comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Croce Alda, Elena, Lidia e Silvia di Benedetto relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Foggia (Provincia di Foggia), per una superficie di Ha. 3.12.47 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 200. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Croce Alda, Elena, Lidia e Silvia di Benedetto, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841,decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 800)									
Ricciardi	116	5	—	Seminativo	2ª	3	12	47	1.343,62

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con tratturello Foggia-Zapponeta;
Est e Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con D'Alessandro Antonio fu Michele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 349.341,20 (trecentoquarantanovemilatrecentoquarantuno e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4301

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Bernardino fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Pedone Bernardino fu Luigi per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia):

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Bernardino fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1.87.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 1 — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Berardino fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 2598)									
Trat. Orsara	90	5	—	Uliveto	1ª	1	29	50	841,75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est: con la stessa proprietà;
Sud-Est: con Urbano Generoso ed altri fu Francesco e con Urbano Teresa ed altri di Francesco;
Sud-Ovest: con Urbano Generoso ed altri fu Francesco;
Nord-Ovest: con strada vicinale tratturello Orsara.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2ª CORPO (*Partita catastale n.* 2596)					
Trat. Napoli	90	41	—	Uliveto-vigneto .	1ª	0	58	08	377,55

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con Russo Vito fu Gaetano; Martino Francesco fu Giuseppe e Leone Giovanni fu Raffaele;
Sud-Est e *Sud-Ovest*: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con strada vicinale tratturello Orsara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 281.986,25 (duecentottantunomilanovecentottantasei e cent. 25) per il 1° corpo e di L. 143.469,00 (centoquarantatremilaquattrocentosessantanove e cent, 00) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1ª Corpo	1	29	50	841,75
2° Corpo	0	58	08	377,55
In complesso	1	87	58	1.219,30

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 425.445,25 (quattrocentoventicinquemilaquattrocentoquarantacinque e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4302.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Michele fu Emanuele, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Michele fu Emanuele per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);
Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Michele fu Emanuele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di Ha. 2.26.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giulio Michele fu Emanuele, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5260)					
Poggiano	66	10	—	Seminativo	2ª	2	26	85	952,76

Il terreno sopradescritto confina
Nord ed *Est*: con proprietà della stessa ditta.
Ovest: con la strada vicinale Canonici.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 319.174,60 (trecentodiciannovemilacentosettantaquattro e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4303**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colella Carlo fu Luigi, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Colella Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Colella Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), della superficie di ettari 3.22.83 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 2.14.85, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrogazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.07.98.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte intqgrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 3. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco de terreni intestati alla ditta Colella Carlo fu Luigi, in comune di Massafra (provincia di Taranto) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 5043)									
Acquafresca	85	1	—	Uliveto	2ª	1	19	18	953,44

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Ovest: con la strada vicinale di Acquafresca;
Est: con la strada comunale Ciura;
Sud: con le proprietà delle ditte Castronardo Maria-Rosaria fu Orazio - Ricci Maria Emanuele fu Cosimo ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 5043)									
Granvillano .	69	120	—	Uliveto	2ª	0	95	67	765,33

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Vinci Giovanni fu Vincenzo;
Sud-Est: con la strada comunale Ciura;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà Colella Carlo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 309.868,00 (trecentonovemilaottocentosessantotto) per il 1° corpo e di L. 248.732,25 (duecentoquarantottomilasettecentotrentadue e cent. 25) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 dell a legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
Totali 1° Corpo	1	19	18	953,44
Totali 2° Corpo	0	95	67	765,33
In complesso	2	14	85	1.718,77

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 558.600,25 (cinquecentocinquantottomilaseicento e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 239 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colella Carlo fu Luigi, in comune di Massafra (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5043)					
Pansa	70	18	—	Uliveto	3ª	0	01	81	9,96
Id.	70	40	—	Id.	2ª	1	04	16	833,31
					Totali	1	05	97	843,27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con la strada comunale Ciura;
Nord-Est ed *Est*: con la strada vicinale Pizzinana Papa;
Sud-Ovest: con proprietà della ditta intestaria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5043)					
Granvillano	69	120	—	Uliveto	2ª	0	02	01	16,11

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e Sud-Ovest: con proprietà della ditta medesima;
Sud-Est: con la strada comunale Ciurla.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
Totali 1° Cortpo . .	1	05	97	843,27
Totali 2° Corpo	0	02	01	16,11
In omplesso	1	07	98	859,38

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4304

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confonti della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commisione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.20.98, specificamente descritti nell'elenco numero 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 4. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Federazione Italiana Consorzi Agrari, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2672)					
S. Vincenzo	11	16	a	Seminativo	3ª	4	20	98	1.389,22

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Pellegrino Attilio ed altri;
Sud: con la strada comunale di Torrebianca;
Ovest: con la stessa proprietà;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 368.143,30 (trecentosessantottomilacentoquarantatre e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 840.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4305**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Della Leonessa Giuseppina fu Luigi, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli della Leonessa Giuseppina fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 11 Dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli della Leonessa Giuseppina fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia Potenza), per una superficie di ettari 0.37.80, specificamente descritti nell'elenco numero 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 5. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco de terreni intestati alla ditta Pignatelli Della Leonessa Giuseppina fu Luigi, in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6425)									
Pulcinara	21	3	—	Seminatorio	2ª	0	37	80	143,64

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Ceci Ginistrelli Stefano fu Nicola, Antonio Mazzarelli fu Francesco e Lizzardo Paolo fu Francesco;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con la strada comunale da Lavello a Minervino;
Ovest: con Plancon Ginestrelli Edoardo fu Edoardo;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 39.501,00 (trentanovemilacinquecentouno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4306

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colantonio Giuseppe fu Domenico, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colantonio Giuseppe fu Domenico per i terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso);
Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2586, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 11 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colantonio Giuseppe fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 0.70.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 6. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colantonio Giuseppe fu Domenico, in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7589*)					
Padula	2	72	b	Seminatorio	2ª	0	70	60	412,17

Il terreno sopradescritto confina
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con il fiume Trigno;
Sud: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

I terreni controdistinti son parte di quelli riportati alla partita 75-89 Zezionale *D* n. 416-417-417-415-417 dell'antico catasto vigente.

L'indennità si espropriazione offerta è di L. 140.137,80 (centoquarantamilacentotrentasette e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4307

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cuzzi Gregorio fu Innocenzo, in comune di Ferraguso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di De Cuzzi Gregorio fu Innocenzo per i ter-

reni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Cuzzi Gregorio fu Innocenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 2.99.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 7. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cuzzi Gregorio fu Innocenzo, in comune di Garaguso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1546)									
Bosco Morrone	18	49	—	Seminativo	3ª	2	99	95	599,90

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *Ovest*: con la stessa proprietà;

Sud: con De Luca Antonio;

Est: con la strada comunale Garagaso-Grassano;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 179.970,00 (centosettantanovemilanovecentosettanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4308

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fiore Nicola fu Giuseppe, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fiore Nicola fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Fiore Nicola fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 2.69.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 8. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fiore Nicola fu Giuseppe, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3563)					
Conocchiola	146	15	—	Incolto prod.	unica	0	81	82	16,26
Id.	146	22	—	Seminativo	2ª	1	87	75	750,99
					Totali	2	69	57	767,25

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il torrente Colone;

Est: con la strada comunale S. Annunziata;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con la stessa proprietà

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 199.322,40 (centonovantanovemilatrecentoventidue e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4309
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Raffaele di Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Raffaele di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel Comune di Spinazzola (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di D'Errico Raffaele di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 2.90.73 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Errico Raffaele di Giuseppe, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6484)					
S. Lucia	89	2	—	Pascolo	2ª	0	12	40	9,92
Id.	89	28	—	Seminativo	3ª	2	78	33	779,31
					Totali	2	90	73	789,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Venosa-Spinazzola;
Ovest: con proprietà della stessa;
Sud: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà D'Innella Rocco fu Vincenzo e figlio Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 213.243,60 (duecentotredicimiladuecentoquarantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1952, n. **4310**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Brunetti Francesco fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Brunetti Francesco fu Giuseppe per i terreni ricadenti nel Comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Brunetti Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 1.44.69 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Brunetti Francesco fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5915)					
S. Lucia	4	1	—	Seminativo	2ª	1	44	69	549,82

Il terreno sopradescritto confina :

Nord : con proprietà dello stesso ;
Est : con Brunetti Giovanni fu Giuseppe ;
Ovest : con proprietà dello stesso ;
Sud : con strada vicinale Montemilone e con Brunetti Giovanni fu Giuseppe.

L'indennità di erpropriazione offerta è di L. 145.702,30 (centoquarantacinquemilasettecentodue e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4311**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Verusio Mariano fu Giovanni, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Verusio Mariano fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2561, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Verusio Mariano fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 1.97.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verusio Mariano fu Giovanni, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4235)									
Verticchio Mass. Russo	57	1	a	Seminatorio	1ª	1	97	22	986,14

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con proprietà dello stesso;
Sud-Est: con proprietà dello stesso;
Sud-Ovest: con proprietà De Mattheis Maria fu Giovanni Battista;
Nord-Ovest: con proprietà Verusio Rodolfo e Tommaso fu Giovanni.

Il terreno sopraindicato è parte di quelli riportati alla sez. *D* 45-82-83-84-59-33-34-29-36- della partita 4235 dell'antico catasto vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 335.287,60 (trecentotrentacinquemiladuecentottantasette e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4312

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Verusio Tommaso fu Giovanni, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Verusio Tommaso fu Giovanni per i terreni

ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2553, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Verusio Tommaso fu Giovanni relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 1.17.65 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 12. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verusio Tommaso fu Giovanni, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4236)									
Verticchio	56	16	—	Seminatorio	1ª	1	17	65	588,26

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Est: con Verusio Vincenzo;
Nord-Ovest: con la strada provinciale Maglianica;
Sud-Est: con lo stesso Verusio Tommaso fu Giovanni;
Ovest: con proprietà di Metascia e Martucci.

I terreni sopraindicati sono parte di quelli riportati alla partita 4236 Sez. *D* 29-33-34-36-45-59-82-83-84 dell'antico catasto vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 199.978,40 (centonovantanovemilanovecentosettantotto e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n, 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto. *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4313

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, relativo ai terreni ricadenti in comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 2.47.30, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1.64.87, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.82.43.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 17458)					
Tardascio	128	17	—	Mandorleto	1ª	1	64	87	1.483,80

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, Ovest e *Sud*: con proprietà della stessa;

Est: col tratturello Canosa-Ruvo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 430.302,00 (quattrocentotrentamilatrecentodue) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferrara Giovanna fu Giulio Cesare, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 17458)					
Tardascio	128	17	—	Mandorleto	1ª	0	82	43	741,90

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Ceci Guglielmo fu Riccardo;

Est, Ovest e *Sud*: con proprietà della stessa ditta.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4314

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cancellara Domenico fu Vincenzo, in comune di Banzi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cancellara Domenico fu Vincenzo per i terreni ricadenti nel comune di Banzi (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cancellara Domenico fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Banzi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 2.61.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 13. PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cancellara Domenico fu Vincenzo, in comune di Banzi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4049)					
Perazzeto	1	93	—	Seminativo	3ª	2	15	60	431,20
Id.	1	94	—	Id.	3ª	0	45	48	90,96
					Totali	2	61	08	522,16

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con torrente Marascione e germani Palermo fu Giovanni;

Sud: con la strada consorziale Perazzeto;

Ovest: con Barbuzzi Antonio fu Domenico e Festini Luca fu Nicola.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dal torrente Marascione.

L'indennità di espropriazione offerrta è di L. 156.648,00 (centocinquantaseimilaseicentoquarantotto) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4315

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conti Agostino fu Giovanni in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Agostino fu Giovanni per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Conti Agostino fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1.47.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrnte del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conti Agostino fu Giovanni, in comune di Manfredonia (provincia di *Foggia*) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 332)									
Bassetta	76	23	—	Seminativo	2ª	1	47	71	443,14

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Sud-Est: con la stessa proprietà;

Ovest: con Sorella Filomena di Carlo;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 119.647,80 (centodiciannovemilaseicentoquarantasette e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4316

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caputo Salvatore fu Giuseppe (eredi), in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caputo Salvatore fu Giuseppe, (eredi) per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Caputo Salvatore fu Giuseppe, eredi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di Ha. 2.70.78 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caputo Salvatore fu Giuseppe (eredi), in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 347)									
Agnano	60	18	—	Seminativo	3ª	2	70	78	785,27

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale Agnano;
Ovest: con la proprietà degli stessi eredi Caputo;
Sud: con la proprietà degli stessi eredi Caputo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 266.991,80 (duecentosessantasemilanovecentonovantuno e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4317

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Luigi fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Luigi fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —

nei confronti di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Luigi, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1.65.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Delli Santi Cimaglia Gonzaga Luigi fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, numero 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 291)					
Cimaglia	21	17		Seminativo	2ª	1	65	02	643.59

Il terreno sopradescritto confina:

Sud-Est: con la strada di bonifica Apricena San Nicandro;
Sud-Ovest: con la strada vicinale colle Toro:
Nord-Ovest: con la stessa proprietà e Martino Rachele fu Pasquale:
Sud: con la Fondazione Vincenzo Zaccagnino.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 167.333,40 (centosessantasettemilatrecentotrentatre e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Prezzo L. 750 Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.